SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 160

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 12 luglio 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 119/L

Ministero dell'interno

DECRETO 28 aprile 2005, n. **129.**

Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato.

05G0153

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2005, n. **128.**

Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, della legge 31 ottobre 2003, n. 306, e l'allegato *A*;

Vista la direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003, che stabilisce che gli Stati membri provvedono affinché una percentuale minima di biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili sia immessa sui loro mercati e a tal fine stabiliscono obiettivi indicativi nazionali;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, concernente l'attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;

Visto l'articolo 1, commi 520 e 521, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2005;

Vista la legge 1º giugno 2002, n. 120, di ratifica del Protocollo di Kyoto e la successiva delibera CIPE, n. 123 del 19 dicembre 2002 di approvazione del Piano Nazionale per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra ed il potenziamento degli assorbimenti di carbonio;

Considerato che l'articolo 7 della legge 7 aprile 2003, n. 80, di delega al Governo per la riforma del sistema fiscale, prevede di privilegiare l'uso di prodotti ecocompatibili, tra i quali ricadono i biocarburanti e altri carburanti rinnovabili;

Ritenuto di dover fissare obiettivi indicativi nazionali realistici, compatibili con il potenziale nazionale di produzione dì biocarburanti a partire dalla biomassa, anche alla luce degli obiettivi indicativi nazionali fissati ai sensi della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 2005;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro delle attività produttive e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, degli affari esteri, della giustizia e delle politiche agricole e forestali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto è finalizzato a promuovere l'utilizzazione di biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili in sostituzione di carburante diesel o di benzina nei trasporti, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di sicurezza dell'approvvigionamento di fonti di energia rispettando l'ambiente, e di promozione delle fonti di energia rinnovabili.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) biocarburante: un carburante liquido o gassoso per i trasporti ricavato dalla biomassa;

b) biomassa: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;

c) altri carburanti rinnovabili: carburanti rinnovabili, diversi dai biocarburanti, originati da fonti energetiche rinnovabili come definite nel decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e utilizzati per i trasporti;

d) tenore energetico: il potere calorifico inferiore di un carburante.

2. Sono considerati biocarburanti i prodotti di cui all'Allegato I.

3. Ai fini del presente decreto, l'immissione in consumo ha luogo al verificarsi dei presupposti per il pagamento dell'accisa, anche per i prodotti destinati ad usi esenti.

Art. 3.

Obiettivi indicativi nazionali

1. Sono fissati i seguenti obiettivi indicativi nazionali, calcolati sulla base del tenore energetico, di immissione in consumo di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, espressi come percentuale del totale del carburante diesel e di benzina nei trasporti immessi al consumo nel mercato nazionale:

a) entro il 31 dicembre 2005: 1,0 per cento;

b) entro il 31 dicembre 2010: 2,5 per cento.

Art. 4.

Modalità di promozione dei biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili

1. Le modalità di prima promozione dei biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili nei trasporti sono quelle fissate, fino all'anno 2007, dall'articolo 1, commi 520 e 521, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. Ulteriori modalità di promozione dei biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili nei trasporti saranno previste mediante apposite norme.

Art. 5.

Disposizioni per incentivare la destinazione di prodotti agricoli non destinati alla alimentazione alla produzione di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili.

1. Sulla base del parere consultivo espresso dalla commissione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, i provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 387 del 2003, sono estesi anche alla incentivazione di colture dedicate alla produzione di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, fermo restando che dai medesimi provvedimenti non possono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 possono, altresì, prevedere misure incentivanti per la stipula di accordi di filiera con le principali organizzazioni del settore agricolo e del settore dei carburanti per trasporti.

Art. 6.

Promozione della ricerca e della diffusione di biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili

1. Le attività di ricerca e di sviluppo di biocarburanti e delle relative tecnologie, nonché le attività di promozione delle stesse, costituiscono uno degli obiettivi generali dell'accordo di programma quinquennale da stipulare con l'ENEA senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte in collaborazione con la Stazione sperimentale per i combustibili, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, con modalità stabilite nel medesimo accordo di programma.

Art. 7.

Modalità per la valutazione del bilancio ecologico dei biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili e dell'effetto del loro uso in veicoli non adattati.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero delle attività produttive con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le parti sociali interessate, avvalendosi degli organismi da ciascuno controllati o vigilati, approva e avvia un programma per la valutazione del bilancio ecologico dei biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili, nonché per la valutazione dell'effetto dell'uso dei biocarburanti in miscele superiori al 5 per cento in veicoli non adattati, in particolare ai fini del rispetto delle normative in materia di emissioni.

2. Dall'attuazione del programma di cui al comma 1, non devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Art. 8.

Disposizioni varie

1. Le miscele combustibile diesel-biodiesel con contenuto in biodiesel inferiore o uguale al 5 per cento, che rispettano le caratteristiche del combustibile diesel previste dalla normativa vigente, possono essere immesse in consumo sia presso utenti extra-rete che in rete. Le miscele con contenuto in biodiesel in misura superiore al 5 per cento possono essere avviate al consumo solo presso utenti extra rete, e impiegate esclusivamente in veicoli omologati per l'utilizzo di tali miscele.

2. Sulla base dei risultati del programma di cui all'articolo 7, comma 1, o di nuove risultanze tecnico scientifiche e fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, può, con propri decreti, incrementare il contenuto percentuale di biodiesel delle miscele combustibile diesel-biodiesel che possono essere avviate al consumo presso utenti in rete.

3. Qualora, in attuazione delle disposizioni del comma 2, siano avviate al consumo in rete miscele combustibile diesel-biodiesel con contenuto in biodiesel in misura superiore al 5 per cento, i punti vendita nei quali tali miscele sono distribuite sono obbligati ad esporre idonee etichette di descrizione del prodotto, unitamente all'elenco dei veicoli omologati per l'uso dei predetti biocarburanti.

4. Entro il 1° luglio di ogni anno, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attività produttive e delle politiche agricole e forestali, comunica alla Commissione i dati di cui all'Allegato II e trasmette la relativa relazione.

5. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 9.

Adeguamenti tecnici

1. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico della direttiva recepita con il presente decreto, è data attuazione con decreto dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, a norma dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

2. Dei decreti adottati a norma del comma 1 è data tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA MALFA, *Ministro per le politiche comunitarie*

SCAJOLA, *Ministro delle attività produttive*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO I
(Articolo 2, comma 2)

1. Sono considerati biocarburanti i seguenti prodotti:

a) bioetanolo: etanolo ricavato dalla biomassa ovvero dalla parte biodegradabile dei rifiuti, destinato ad essere usato come biocarburante;

b) biodiesel: estere metilico ricavato da un olio vegetale o animale, di tipo diesel destinato ad essere usato come biocarburante;

c) biogas carburante: gas combustibile ricavato dalla biomassa ovvero dalla parte biodegradabile dei rifiuti, che può essere trattato in un impianto di purificazione onde ottenere una qualità analoga a quella del gas naturale, al fine di essere usato come biocarburante o gas di legna;

d) biometanolo: metanolo ricavato dalla biomassa destinato ad essere usato come biocarburante;

e) biodimetiletere: etere dimetilico ricavato dalla biomassa destinato ad essere usato come biocarburante;

f) bio-ETBE, etil-ter-butil-etere: ETBE prodotto partendo da bioetanolo. La percentuale in volume di bio-ETBE considerata biocarburante ai fini del presente decreto legislativo è del 47 per cento;

g) bio-MTBE, metil-ter-butil-etere: MTBE prodotto partendo da biometanolo. La percentuale in volume di bio-MTBE considerata biocarburante ai fini del presente decreto legislativo è del 36 per cento;

h) biocarburanti sintetici: idrocarburi sintetici o miscele di idrocarburi sintetici prodotti a partire dalla biomassa:

i) bioidrogeno: idrogeno ricavato dalla biomassa ovvero dalla frazione biodegradabile dei rifiuti destinato ad essere usato come biocarburante;

l) olio vegetale puro: olio prodotto da piante oleaginose mediante pressione, estrazione o processi analoghi, greggio o raffinato ma chimicamente non modificato, qualora compatibile con il tipo di motore usato e con i corrispondenti requisiti in materia di emissioni.

Allegato II
(Articolo 8, comma 4)

1. Anteriormente al 1º luglio di ogni anno sono comunicati alla Commissione:

a) le misure adottate per promuovere l'utilizzazione di biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili in sostituzione di carburante diesel o di benzina nei trasporti;

b) le risorse nazionali assegnate alla produzione di biomassa per usi energetici diversi dai trasporti;

c) il totale delle vendite di carburanti da trasporto e la quota dei biocarburanti, puri o miscelati, e di altri carburanti rinnovabili immessi sul mercato per l'anno precedente. Se del caso sono segnalate le condizioni eccezionali nell'offerta di petrolio greggio o di prodotti petroliferi che hanno influenzato la commercializzazione dei biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili.

2. Nella prima relazione successiva all'entrata in vigore del presente decreto è inserito il livello dell'obiettivo nazionale indicativo per la prima fase. Nella relazione riguardante l'anno 2006 è inserito l'obiettivo indicativo nazionale per la seconda fase.

3. Nelle relazioni le differenziazioni dell'obiettivo nazionale rispetto ai valori di riferimento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera *b)*, della direttiva 2003/30/CE, sono motivate anche sugli elementi seguenti:

a) fattori obiettivi quali il limitato potenziale nazionale di produzione di biocarburanti a partire dalla biomassa;

b) l'ammontare delle risorse assegnate alla produzione di biomassa per usi energetici diversi dai trasporti e le specifiche caratteristiche tecniche o climatiche del mercato nazionale dei carburanti per il trasporto;

c) politiche nazionali che assegnino risorse comparabili alla produzione di altri carburanti per il trasporto basati su fonti energetiche rinnovabili e che siano coerenti con gli obiettivi della citata direttiva.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 117 della Costituzione, così recita:

«Art. 117. — La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

(Omissis).

— L'art. 1 della legge 31 ottobre 2003, n. 306 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 15 novembre 2003, così recita:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *B*, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato *A*, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato.».

— Si riporta l'allegato *A* della citata legge n. 306 del 2003:

ALLEGATO *A*
(Articolo 1, commi 1 e 3)

2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di Paesi terzi.

2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità.

2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2002, che modifica le direttive 90/425/CEE e 92/118/CEE del Consiglio con riguardo alle norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale.

2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio.

2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita.

2002/86/CE della Commissione, del 6 novembre 2002, recante modifica della direttiva 2001/101/CE per quanto concerne il termine a partire da cui sono vietati gli scambi di prodotti non conformi alla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia.

2002/93/CE del Consiglio, del 3 dicembre 2002, che modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla proroga della facoltà di autorizzare gli Stati membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro.

2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001.

2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie.

2003/9/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.

2003/12/CE della Commissione, del 3 febbraio 2003, riguardante la riclassificazione delle protesi mammarie nel quadro della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici.

2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.

2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003, sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti.

2003/32/CE della Commissione, del 23 aprile 2003, recante modalità specifiche relative ai requisiti previsti dalla direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, per i dispositivi medici fabbricati con tessuti di origine animale.

2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi.

2003/61/CE del Consiglio, del 18 giugno 2003, recante modifica delle direttive 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, 66/402/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali, 68/193/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, 92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, 92/34/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, 98/56/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, 2002/54/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, 2002/55/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi, 2002/56/CE relativa alla commercializzazione dei tuberi seme di patate, e 2002/57/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, per quanto riguarda le analisi comparative comunitarie.».

— La direttiva 2003/30/CE è pubblicata nella GUCE n. L 123 del 17 maggio 2003.

— Il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 gennaio 2004, n. 25 nel supplemento ordinario, reca: «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità».

— La direttiva 2001/77/CE è pubblicata nella GUCE n. L 283 del 27 ottobre 2001.

— Si riporta il testo dei commi 520 e 521 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernenti: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2004, n. 306:

«Art. 1. — 1-519 *(Omissis)*.

520 (Differimento al 1° gennaio 2005 della decorrenza dell'inizio del progetto sperimentale triennale «bioetanalo»). — All'art. 22, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: "dal 1° gennaio 2003" sono sostituite dalle seguenti: dal "1° gennaio 2005". Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'art. 21, comma 6-*ter*, le parole: "lire 30 miliardi annui" sono sostituite dalle seguenti: "73 milioni di euro annui".

521. *(Esecuzione dell'accisa per il biodiesel)*. — Il comma 6 dell'art. 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come carburante, come combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del biodiesel è effettuata in regime di deposito fiscale. Nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a decorrere dal 1° gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2010, il biodiesel, puro o miscelato con oli minerali, è esentato dall'accisa nei limiti di un contingente annuo di 200.000 tonnellate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, sono determinati i requisiti che gli operatori, e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale, nonché le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione con gli oli minerali consentite, le modalità di distribuzione e di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori. Nelle more dell'entrata in vigore del suddetto decreto trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. Per il trattamento fiscale del biodiesel destinato al riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 61.

6.1. Entro il 1° settembre di ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i Ministeri delle attività produttive e delle politiche agricole e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati nell'anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 30 ottobre di ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, è eventualmente rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 6.

6.2. Per ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i quantitativi del contingente che risultassero, al termine del medesimo anno, non immessi in consumo, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate per l'anno in questione, purché vengano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari.

— La legge 1° giugno 2002, n. 120, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 19 giugno 2002, reca: «Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997».

— L'art. 7 della legge 7 aprile 2003, n. 80 (Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 aprile 2003, n. 91, così recita:

«Art. 7 *(Accisa)*. — 1. La riforma del sistema dell'accisa è ispirata ai principi ordinatori dell'efficienza, ottimalità e semplificazione ed è improntata ai seguenti criteri direttivi:

a) salvaguardia della salute e dell'ambiente privilegiando l'utilizzo di prodotti ecocompatibili;

b) eliminazione graduale degli squilibri fiscali esistenti tra le diverse zone del Paese e previsione di un'aliquota di accisa sugli oli minerali da riscaldamento diversificata, correlata alla quantità di consumi, che consenta la riduzione dell'incidenza nelle aree climaticamente svantaggiate, e di un'aliquota di accisa sugli oli minerali diversificata per le isole minori, compatibilmente con la disciplina comunitaria;

c) adeguamento delle strutture dei sistemi di prelievo tributario alle nuove modalità di funzionamento del mercato nei settori oggetto di liberalizzazione, in coerenza con le deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

d) revisione dei presupposti per il rilascio delle autorizzazioni alla gestione in regime di deposito fiscale, tenendo conto delle dimensioni e delle effettive necessità operative degli impianti, ovvero anche delle esigenze territoriali di approvvigionamento;

e) previsione di nuove figure di responsabili solidali per il pagamento dell'accisa;

f) rimodulazione e armonizzazione dei termini di prescrizione e decadenza;

g) revisione delle agevolazioni in modo da ridurre l'incidenza dell'accisa sui servizi e sui prodotti essenziali e previsione di forme di partecipazione degli enti territoriali alla gestione stessa delle agevolazioni nell'àmbito di quote assegnate ovvero di stanziamenti previsti;

h) snellimento degli adempimenti e delle procedure anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici;

i) coordinamento della tassazione sui combustibili impiegati per la produzione di energia elettrica con l'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica;

l) coordinamento dell'attività di controllo posta in essere da soggetti diversi.

2. Per accisa, ai fini della presente legge, si intende:

a) l'accisa armonizzata relativa agli oli minerali, all'alcole e alle bevande alcoliche, ai tabacchi lavorati;

b) l'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica;

c) l'imposta di consumo sui bitumi di petrolio;

d) l'imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio e bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato "orimulsion" (NC 2714), impiegati negli impianti di combustione come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del 24 novembre 1988 del Consiglio;

e) la tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO2) e di ossidi di azoto (NO_x) applicata ai grandi impianti di combustione.»

Nota all'art. 2:

— Per il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, vedi note alle premesse.

Nota all'art. 4:

— Per la legge 30 dicembre 2004, n. 311, e l'art. 1, commi 520 e 521, vedi note alle premesse.

Nota all'art. 5:

— L'art. 5 del citato decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, così recita:

«Art. 5 *(Disposizioni specifiche per la valorizzazione energetica delle biomasse, dei gas residuati dai processi di depurazione e del biogas)*. — 1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, è nominata, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una commissione di esperti che, entro un anno dall'insediamento, predispone una relazione con la quale sono indicati:

a) i distretti produttivi nei quali sono prodotti rifiuti e residui di lavorazione del legno non destinati rispettivamente ad attività di riciclo o riutilizzo, unitamente alle condizioni tecniche, economiche, normative ed organizzative, nonché alle modalità per la valorizzazione energetica di detti rifiuti e residui;

b) le condizioni tecniche, economiche, normative ed organizzative per la valorizzazione energetica degli scarti della manutenzione boschiva, delle aree verdi, delle alberature stradali e delle industrie agroalimentari;

c) le aree agricole, anche a rischio di dissesto idrogeologico e le aree golenali sulle quali è possibile intervenire mediante messa a dimora di colture da destinare a scopi energetici nonché le modalità e le condizioni tecniche, economiche, normative ed organizzative per l'attuazione degli interventi;

d) le aree agricole nelle quali sono prodotti residui agricoli non destinati all'attività di riutilizzo, unitamente alle condizioni tecniche, economiche, normative ed organizzative, nonché alle modalità, per la valorizzazione energetica di detti residui;

e) gli incrementi netti di produzione annua di biomassa utilizzabili a scopi energetici, ottenibili dalle aree da destinare, ai sensi della legge 1° giugno 2002, n. 120, all'aumento degli assorbimenti di gas a effetto serra mediante attività forestali;

f) i criteri e le modalità per la valorizzazione energetica dei gas residuati dai processi di depurazione e del biogas, in particolare da attività zootecniche;

g) le condizioni per la promozione prioritaria degli impianti cogenerativi di potenza elettrica inferiore a 5 MW;

h) le innovazioni tecnologiche eventualmente necessarie per l'attuazione delle proposte di cui alle precedenti lettere.

2. La commissione di cui al comma 1 ha sede presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ed è composta da un membro designato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, che la presiede, da un membro designato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, da un membro designato dal Ministero delle attività produttive, da un membro designato dal Ministero dell'interno e da un membro designato dal Ministero per i beni e le attività culturali e da cinque membri designati dal presidente della Conferenza unificata.

3. Ai componenti della Commissione non è dovuto alcun compenso, né rimborso spese. Al relativo funzionamento provvede il Ministero delle politiche agricole e forestali con le proprie strutture e le risorse strumentali acquisibili in base alle norme vigenti. Alle eventuali spese per i componenti provvede l'amministrazione di appartenenza nell'àmbito delle rispettive dotazioni.

4. La commissione di cui al comma 1 può avvalersi del contributo delle associazioni di categoria dei settori produttivi interessati, nonché del supporto tecnico dell'ENEA, dell'AGEA, dell'APAT e degli IRSA del Ministero delle politiche agricole e forestali. La commissione tiene conto altresì delle conoscenze acquisite nell'àmbito dei gruppi di lavoro attivati ai sensi della delibera del CIPE 19 dicembre 2002, n. 123/2002 di "revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali per la riduzione delle emissioni dei gas serra".

5. Tenuto conto della relazione di cui al comma I, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro delle politiche agricole e forestali e gli altri Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata, adotta uno o più decreti con i quali sono definiti i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica da biomasse, gas residuati dai processi di depurazione e biogas. Dai medesimi decreti non possono derivare oneri per il bilancio dello Stato.».

Nota all'art. 6:

— L'art. 9 del citato decreto legislativo n. 387 del 2003, così recita:

«Art. 9 *(Promozione della ricerca e della diffusione delle fonti rinnovabili)*. — 1. Il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza unificata, stipula, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, un accordo di programma quinquennale con l'ENEA per l'attuazione di misure a sostegno della ricerca e della diffusione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza negli usi finali dell'energia.

2. L'accordo persegue i seguenti obiettivi generali:

a) l'introduzione nella pubblica amministrazione e nelle imprese, in particolare di piccola e media dimensione, di componenti, processi e criteri di gestione che consentano il maggiore utilizzo di fonti rinnovabili e la riduzione del consumo energetico per unità di prodotto;

b) la formazione di tecnici specialisti e la diffusione dell'informazione in merito alle caratteristiche e alle opportunità offerte dalle tecnologie;

c) la ricerca per lo sviluppo e l'industrializzazione di impianti, nel limite massimo complessivo di 50 MW, per la produzione di energia elettrica dalle fonti rinnovabili di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, ivi inclusi gli impianti di microgenerazione per applicazioni nel settore agricolo, nelle piccole reti isolate e nelle aree montane.

3. Le priorità, gli obiettivi specifici, i piani pluriennali e annuali e le modalità di gestione dell'accordo sono definiti dalle parti.».

— Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 febbraio 2000, n. 32, reca: «Riordino delle stazioni sperimentali per l'industria, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Nota all'art. 8:

— L'art. 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 15 luglio 1986, n. 162 , così recita:

«Art. 2. — 1. Il Ministero esercita:

a) le funzioni già attribuite al Comitato interministeriale previsto dall'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e quelle attribuite dalla stessa legge e dalle successive modifiche ed integrazioni al Ministero dei lavori pubblici;

b) le funzioni già attribuite al Comitato interministeriale previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

c) le funzioni già attribuite allo Stato, in materia di inquinamento atmosferico ed acustico, salvo quelle previste dall'art. 102, numeri 1), 3), 4), 5) e 10) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che vengono esercitate di concerto con il Ministro della sanità; nonché quelle previste al n. 7) dell'articolo citato che vengono esercitate di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro della sanità;

d) le funzioni di competenza dello Stato nelle materie di cui all'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di cave e torbiere, da esercitarsi di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite per l'intero territorio nazionale e per zone particolari dello stesso le caratteristiche merceologiche, aventi rilievo ai fini dell'inquinamento atmosferico, dei combustibili e dei carburanti, nonché le caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione.

3. Le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge 13 luglio 1966. n. 615, e successive modificazioni ed integrazioni, restano in vigore fino alle date che saranno indicate nei decreti di cui al precedente comma 2.

4. Il Ministro dell'ambiente è membro del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), del Comitato di Ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI) e del Comitato interministeriale per la politica agricola e alimentare (CIPAA).

5. Il Ministro dell'ambiente interviene, per il concerto, nella predisposizione dei piani di settore a carattere nazionale che abbiano rilevanza di impatto ambientale.

6. Il Ministro dell'ambiente adotta, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, le iniziative necessarie per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di tutela dell'ambiente di cui alla presente legge con gli interventi per la difesa del suolo e per la tutela e utilizzazione delle acque.

7. In particolare, fino alla riforma dell'Amministrazione dei lavori pubblici, sono esercitate di concerto con il Ministro dell'ambiente le funzioni di cui alla lettera *a)* del primo comma dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, relativamente alle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale ed alla difesa del suolo, nonché le funzioni di cui agli articoli 90 e 91 dello stesso decreto relativamente alla programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche.

8. Sono adottati di concerto con il Ministro dell'ambiente i provvedimenti di competenza ministeriale relativi al piano generale di difesa del mare e delle coste marine di cui all'art. 1 della legge 31 dicembre1982, n. 979.

9. I provvedimenti istitutivi, comprensivi dei piani di vincolo, delle riserve marine, di cui agli articoli 26, primo comma, e 27 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, sono adottati con decreti del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della marina mercantile.

10.-12. *(Omissis)*.

13. L'art. 29 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è soppresso.

14. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la fissazione dei limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e i limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti di natura chimica, fisica e biologica e delle emissioni sonore relativamente all'ambiente esterno e abitativo di cui all'art. 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. La fissazione di tali limiti, ove gli stessi siano relativi agli ambienti di lavoro, è proposta al Presidente del Consiglio dei Ministri dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

5. Gli atti di indirizzo e coordinamento previsti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativi a funzioni trasferite alle regioni, e gli atti di esercizio di poteri relativi a funzioni delegate alle regioni stesse sono adottati di concerto con il Ministro dell'ambiente ove riferiti ad inquinamenti di natura chimica, fisica, biologica o da emissioni sonore.

16. Sono adottati dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, i provvedimenti di competenza ministeriale relativi all'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470.

17. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'ambiente, adotta i provvedimenti di competenza ministeriale relativi all'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515.

18. Il Ministro dell'ambiente, apprezzate le circostanze, promuove le iniziative necessarie per l'adozione degli atti per i quali è previsto il suo concerto.

19. Il Ministro dell'ambiente partecipa al concerto per la predisposizione del piano nazionale per la protezione civile.

20. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e con i Ministri interessati, predispone i piani nazionali di ricerca in materia ambientale e coordina la partecipazione italiana ai programmi di ricerca ambientale definiti dalla Comunità europea.».

Nota all'art. 9:

— L'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 febbraio 2005, n. 37, così recita:

«Art. 13 *(Adeguamenti tecnici)*. — 1. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie.

2. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute.».

05G0154

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 maggio 2005.

Autorizzazione alla Scuola superiore della pubblica amministrazione, ad indire un corso-concorso di formazione dirigenziale, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 settembre 2004, n. 272.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 28, come modificato dall'art. 3, comma 5, della legge 15 luglio 2002, n. 145, e dall'art. 34, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 272 del 24 settembre 2004 recante il regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente ed in particolare l'art. 2, comma 2, concernente la determinazione dei posti da mettere a concorso per l'ammissione al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale;

Tenuto conto che l'art. 7, comma 1, del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 272/2004 prevede che l'accesso alla qualifica di dirigente avviene per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione nella percentuale del trenta per cento dei posti disponibili nella dotazione organica di ciascuna amministrazione al 31 dicembre di ogni anno;

Vista la nota n. 6783/03/RUD/P del 28 agosto 2003 con la quale il Dipartimento della funzione pubblica ha chiesto a tutte le amministrazioni pubbliche di comunicare il numero dei posti di dirigente da riservare al predetto corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale;

Viste le note con le quali le amministrazioni hanno comunicato i posti da coprire mediante corso-concorso;

Ritenuto di autorizzare un numero di posti strettamente necessari tenuto conto degli obblighi derivanti dall'attuazione della legge finanziaria n. 311/2004 in materia di organici e blocco delle assunzioni e compatibilmente con le risorse finanziarie destinate per l'avvio del suindicato corso-concorso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2005 concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica al Ministro senza portafoglio on. Mario Baccini», in corso di registrazione;

Su proposta del Ministro per la funzione pubblica;

Decreta:

La Scuola superiore della pubblica amministrazione è autorizzata, ad indire un corso-concorso di formazione dirigenziale, ai sensi degli articoli 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, e art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 settembre 2004, n. 272, per un totale di centoventi posti nella qualifica di dirigente nei ruoli amministrativi così ripartiti:

Ministero degli affari esteri: due posti;

Ministero attività produttive: tre posti;

Ministero della difesa: due posti;

Ministero degli interni: sei posti;

Ministero del lavoro e delle politiche sociali: cinque posti;

Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi del tesoro: dodici posti;

Ministero delle politiche agricole e forestali: tre posti;

Ministero della giustizia: tre posti;

Ministero istruzione, università e ricerca: trenta posti;

Ministero della salute: tre posti;

Agenzia delle entrate: diciassette posti;

Agenzia delle dogane: cinque posti;

INPDAP: cinque posti;

INPS: quindici posti;

INAIL: sette posti;

ENPALS: due posti.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio di bilancio e ragioneria del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, 18 maggio 2005

p. *Il Presidente:* BACCINI

Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2005
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 79

05A06848

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 24 giugno 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Kokona Elira, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Kokona Elira, nata il 28 novembre 1973 a Tirana (Albania), cittadina albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Avokat» rilasciato dall'Ordine nazionale forense della Repubblica di Albania cui la richiedente è iscritta dal 20 marzo 2004 con licenza n. 2096, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di dottore in giurisprudenza, presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, in data 16 maggio 2002 e che detto titolo è stato dichiarato equivalente al titolo accademico rilasciato dalla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Tirana con provvedimento del rettore della Università di Tirana datato 29 gennaio 2003;

Preso atto che la sig.ra Kokona ha prodotto il certificato di compiuta pratica forense rilasciato dall'ordine degli avvocati di Roma in data 18 novembre 2004;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 22 febbraio 2005;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 1° marzo 2005;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modifiche e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive integrazioni, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la sig.ra Kokona possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Roma in data 6 settembre 1997, rinnovato in data 10 novembre 2004 con validità fino al 10 novembre 2006 per motivi di lavoro autonomo;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Kokona Elira, nata il 28 novembre 1973 a Tirana (Albania), cittadina albanese, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogada» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato all'espletamento di una prova attitudinale (da svolgersi in lingua italiana) costituita nel caso, da un'esame orale sulle materie specificate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 24 giugno 2005

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame orale verte su 1) caso pratico in diritto processuale civile o diritto processuale penale o diritto amministrativo processuale a scelta del candidato; 2) elementi di diritto civile o diritto penale o diritto amministrativo sostanziale a scelta del candidato; 3) deontologia ed ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

05A06576

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 maggio 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Arronenzi Rosanna, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Arronenzi Rosanna, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Cirurgião Dentista» conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 15 luglio 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 1° febbraio e 5 aprile 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Arronenzi Rosanna è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Cirurgião Dentista» rilasciato in data 22 gennaio 1987 dall'Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Brasile) alla sig.ra Arronenzi Rosanna, cittadina italiana, nata a Rio de Janeiro (Brasile) il 2 luglio 1964, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Arronenzi Rosanna è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A06242

DECRETO 18 maggio 2005.

Riconoscimento, al sig. Di Natale Elio, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Di Natale Elio, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Odontólogo» conseguito in Venezuela, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, con-

seguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 1° dicembre 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 1° febbraio e 12 aprile 2005, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il sig. Di Natale Elio è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Odontólogo» rilasciato in data 14 luglio 1983 dalla «Universidad Central de Venezuela», Caracas (Venezuela), al sig. Di Natale Elio, cittadino italiano, nato a Caracas (Venezuela) il 5 agosto 1958, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. Il dott. Di Natale Elio è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 2005

Il direttore generale: MASTROCOLA

05A06243

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 5 maggio 2005.

Delega delle funzioni conferite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al Sottosegretario di Stato on. Federico Bricolo.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 2 del regio decreto 10 luglio 1924, n. 1100;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;

Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81, concernente le norme in materia di disciplina dell'attività di Governo;

Visto il decreto-legge del 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante «Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché di enti pubblici»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152, recante «Norme di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, recante «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero delle infrastrutture e trasporti», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2003, n. 262;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante «Riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2005 di nomina del prof. ing. Pietro Lunardi a Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2005 di nomina dei Sottosegretari di Stato;

Considerate le deleghe attribuite ai sigg. vice Ministri ed agli altri Sottosegretari di Stato;

Ritenuto di conferire all'on. Federico Bricolo la delega in altri settori istituzionali;

Decreta:

Art. 1.

Fermi restando la responsabilità politica ed i poteri di indirizzo politico-amministrativo del Ministro, il Sottosegretario di Stato on. Federico Bricolo è delegato all'esercizio delle competenze attinenti all'indirizzo politico nelle seguenti materie:

1) attività di coordinamento e monitoraggio delle reti infrastrutturali e idroviarie di interesse strategico delle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, curando il costante raccordo con i competenti commissari straordinari per le opere strategiche di interesse nazionale;

2) funzioni della direzione dei sistemi di trasporto ad impianti fissi.

Art. 2.

Le attività delegate si esercitano in conformità alla direttiva generale per l'azione amministrativa emanata dal Ministro, al quale resta comunque riservata la potestà di diretto esercizio nei casi di particolare rilevanza politica e strategica.

Art. 3.

Nell'ambito delle attribuzioni di cui all'art. 1 e nel rispetto degli indirizzi fissati dal Ministro, l'on. Federico Bricolo è delegato ai rapporti con il Parlamento in relazione agli atti aventi carattere normativo, ovvero alle risposte ad atti di sindacato politico-ispettivo, quali interrogazioni ed interpellanze, nonché ai rapporti con gli organi consultivi di competenza del Ministro e con gli organi rappresentativi di associazioni, comunità, enti e parti sociali.

Con riferimento a quanto previsto nel punto 2 del precedente art. 1 il Sottosegretario di Stato è altresì delegato alla firma dei relativi provvedimenti di competenza del Ministro.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2005

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2005
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 6, foglio n. 94

05A06925

DECRETO 6 maggio 2005.

Delega delle funzioni conferite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al Sottosegretario di Stato on. Silvano Moffa.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 2 del regio decreto 10 luglio 1924, n. 1100;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;

Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81, concernente le norme in materia di disciplina dell'attività di Governo;

Visto il decreto-legge del 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante «Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché di enti pubblici»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152, recante «Norme di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, recante «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2003, n. 262;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2001, recante la nomina del prof. ing. Pietro Lunardi a Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2001 di nomina dei Sottosegretari di Stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 137 del 15 giugno 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante «Riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2004 di nomina dei Sottosegretari di Stato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 2 del 4 gennaio 2005;

Visto il proprio decreto 4 marzo 2005 con il quale l'on. Silvano Moffa è stato delegato all'esercizio delle competenze attinenti all'indirizzo politico nelle seguenti materie:

interventi di competenza statale per la città di Roma Capitale;

misure dirette a far fronte al disagio abitativo nel territorio della regione Lazio;

programmi già di pertinenza del segretario generale CER;

attuazione dei programmi di riqualificazione urbana, recupero del patrimonio edilizio e relative politiche di incentivazione, società di trasformazione urbana, Prusst;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2005 recante, tra le altre, la nomina del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2005 recante, tra le altre, la nomina dell'on. Silvano Moffa a Sottosegretario di Stato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Ritenuto di confermare nell'attuale mandato governativo, la delega già conferita all'on. Silvano Moffa con il sopra citato decreto;

Decreta:

Art. 1.

Fermi restando la responsabilità politica ed i poteri di indirizzo del Ministro, il Sottosegretario di Stato on. Moffa, nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici, è delegato all'esercizio delle competenze attinenti all'indirizzo politico nelle seguenti materie:

interventi di competenza statale per la città di Roma Capitale;

misure dirette a far fronte al disagio abitativo nel territorio della regione Lazio;

programmi già di pertinenza del segretario generale CER;

attuazione dei programmi di riqualificazione urbana, recupero del patrimonio edilizio e relative politiche di incentivazione, società di trasformazione urbana, PRUSST.

Art. 2.

Nell'ambito delle competenze individuate dall'art. 1 il Sottosegretario di Stato on. Silvano Moffa, nel rispetto degli indirizzi fissati dal Ministro e d'intesa con il vice Ministro delegato all'esercizio delle competenze nelle aree del Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici, è delegato ai rapporti con il Parlamento, con gli organi consultivi di competenza del Ministro, nonché con gli organi rappresentativi di associazioni, comunità, enti e parti sociali.

Art. 3.

Le attività delegate si esercitano in conformità alla direttiva generale per l'azione amministrativa emanata dal Ministro, al quale resta comunque riservata la potestà di diretto esercizio nei casi di particolare rilevanza politica e strategica.

Art. 4.

Nel rispetto degli indirizzi politici stabiliti dal Ministro e previa intesa con il vice Ministro on. Ugo Giovanni Martinat il Sottosegretario on. Silvano Moffa è autorizzato ad intervenire presso le Camere e le relative commissioni anche per le attività parlamentari attinenti le materie già delegate al vice Ministro.

Art. 5.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 2005

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2005
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 6, foglio n. 157

05A06927

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 4 luglio 2005.

Modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bivongi».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122 recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto ministeriale del 24 maggio 1996, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Bivongi» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dalla regione Calabria intesa ad ottenere la modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bivongi»;

Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bivongi» pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 98 del 29 aprile 2005;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bivongi» ed all'approvazione del relativo testo appresso riportato, in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1) L'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bivongi», riconosciuto con decreto ministeriale del 24 maggio 1996, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2005.

Art. 2.

1) Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel decreto ministeriale del 24 maggio 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2005

Il direttore generale: ABATE

MODIFICA DELL'ART. 5 DEL DISCIPLINARE
DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE
DI ORIGINE CONTROLLATA «BIVONGI»

Art. 5.

1. Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio dei vini di cui all'art. 2, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui al precedente art. 3.

2. Inoltre, le predette operazioni, possono essere effettuate anche nel territorio amministrativo del comune di Roccella Jonica, a condizione che gli stabilimenti di vinificazione siano ubicati ad una distanza non superiore ai 1000 metri dal confine della zona delimitata nel precedente art. 3.

3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

4. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%. Qualora superi detto limite percentuale, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

5. Il tipo rosso designabile con la menzione aggiuntiva riserva deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno due anni a decorrere dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

6. La denominazione di origine controllata «Bivongi» rosso può essere utilizzata per designare il vino novello ottenuto da uve che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione seguendo le vigenti norme per la preparazione dei vini novelli.

05A06762

DECRETO 7 luglio 2005.

Esonero di alcuni operatori del settore biologico dagli obblighi previsti dall'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/1991, come modificato dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 392/2004, e approvazione di nuova modulistica, sezione C, «preparazioni alimentari».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il reg. (CEE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;

Visto, in particolare l'art. 8, paragrafo 1 del citato reg. (CEE) n. 2092/91 con il quale si stabilisce che gli operatori che producono, preparano o importano da un Paese terzo i prodotti di cui all'art. 1 dello stesso regolamento ai fini della loro commercializzazione devono *a)* notificare tale attività all'autorità competente dello Stato membro in cui l'attività stessa è esercitata e *b)* assoggettare la loro azienda al regime di controllo di cui all'art. 9 dello stesso regolamento;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, di attuazione degli articoli 8 e 9 del reg. (CEE) n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico;

Visto in particolare il punto 7 del citato decreto legislativo n. 220/1995 riguardante la modulistica ad uso degli operatori interessati a notificare la propria attività ai sensi dell'art. 8 del reg. (CEE) n. 2092/91;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, n. 91436, che reca modalità di attuazione del reg. (CE) n. 1804/99 e in particolare l'art. 1 alle III che dispone modifiche alla notifica di attività di produzione con metodo biologico in attuazione al reg. (CEE) n. 2092/91;

Visto il reg. (CE) n. 392/2004 del Consiglio del 24 febbraio 2004 che modifica il reg. (CEE) n. 2092/91;

Visto in particolare l'art. 1, punto 2 del predetto regolamento n. 392/2004 che:

modifica l'art. 8, paragrafo 1 del reg. (CEE) n. 2092/91, integrando nella categoria degli operatori biologici, coloro che immagazzinano e coloro che commercializzano prodotti di cui all'art. 1 del citato reg. (CEE) n. 2092/91;

prevede la possibilità per gli Stati membri di esentare dall'applicazione dell'art. 8, paragrafo 1 gli operatori che rivendono tali prodotti direttamente al consumatore o utilizzatore finale e che non li producono, non li preparano, li immagazzinano solo in connessione con il punto di vendita o non li importano da un Paese terzo;

Visto l'art. 2 del citato reg. (CE) n. 392/2004 che rende applicabile l'art. 1, punto 2 dello stesso regolamento a partire dal 1° luglio 2005;

Preso atto che sulla possibilità di esentare alcuni operatori dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 8, paragrafo 1 del reg. (CEE) n. 2092/91, come modificato dal paragrafo 2), art. 1 del reg. (CE) n. 392/2004, sono state effettuate consultazioni e incontri con le regioni e le provincie autonome e con il comitato consultivo agricoltura biologica ed ecocompatibile;

Preso atto che da tali consultazioni è emersa unanime posizione favorevole ad esentare dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 8, paragrafo 1 del reg. (CEE) n. 2092/91, come modificato dal paragrafo 2), art. 1 del reg. (CE) n. 392/2004, gli operatori che rivendono i prodotti di cui all'art. 1 del reg. (CEE) n. 2029/91 al consumatore o utilizzatore finale in imballaggio preconfezionato e pre-etichettato e che non li producono, non li preparano, li immagazzinano solo in connessione con il punto vendita o non li importano da un Paese terzo;

Considerato che occorre prevedere apposita modulistica per le nuove categorie di operatori che restano fuori dal regime di esenzione previsto al precedente paragrafo, trattasi degli operatori che immagazzinano e degli operatori che commercializzano prodotti di cui all'art. 1 del reg. (CEE) n. 2029/91, destinati al consumatore o utilizzatore finale, in imballaggio non preconfezionato e non pre-etichettato;

Considerato che tale modulistica si rende necessaria a partire dal 1° luglio 2005 al fine di consentire agli operatori interessati di notificare la propria attività ai sensi dell'art. 8 del reg. (CEE) n. 2092/91 sopra richiamato e che la stessa andrà in applicazione a partire dal 1° luglio 2005 e comunque a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella serie generale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Decreta:

Art. 1.

Gli operatori che rivendono i prodotti di cui all'art. 1 del reg. (CEE) n. 2029/91 al consumatore o utilizzatore finale in imballaggio preconfezionato e pre-etichettato e che non li producono, non li preparano, li immagazzinano solo in connessione con il punto vendita o non li importano da un Paese terzo, sono esentati dagli obblighi previsti dall'art. 8, paragrafo 1 del reg. (CEE) n. 2092/91 modificato.

Art. 2.

È approvata la modulistica, facente parte del presente decreto e riportata nell'allegato 1.

Art. 3.

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 vanno in vigore a partire dal 1° luglio 2005 e comunque a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella serie generale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2005

Il Ministro: ALEMANNO

ALLEGATO N.1

SEZIONE C : PREPARAZIONI ALIMENTARI

Numero progressivo di modello compilato/totale ☐☐☐ / ☐☐☐

1

INFORMAZIONI RIEPILOGATIVE ALL'ATTIVITA' DI PREPARAZIONE

CENTRO DI PREPARAZIONE (in caso di ditte individuali Cognome e Nome): **PARTITA IVA** ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

DENOMINAZIONE ____________________

CODICE ASL O AUSL ☐☐☐☐☐☐☐

COMUNE ________ PR ☐☐ Via ________ n. ____

C.A.P. ☐☐☐☐☐ Tel. ________ Fax ________ e-mail ________

2

TIPOLOGIA DELLE ATTIVITA' DI PREPARAZIONE ALIMENTARE, IMMAGAZZINAMENTO E COMMERCIALIZZAZIONE

DA MAT. PRIMA VEGETALE	Prep/imm. C/P	Prep/imm. C/T	Comm.	DA MAT. PRIMA ANIMALE	Prep/imm. C/P	Prep/imm. C/T	Comm.	INDUSTR. DOLCIARIA	Prep/imm. C/P	Prep/imm. C/T	Comm.
Ortofrutticoli freschi/secchi	☐	☐	☐	Porzionatura	☐	☐	☐	Prodotti da forno	☐	☐	☐
Molitura e affini	☐	☐	☐	Macellazione	☐	☐	☐	Altri prodotti	☐	☐	☐
Fioccatura e tostature	☐	☐	☐	Sezionamento	☐	☐	☐				
Pastificazione	☐	☐	☐	Derivati della carne	☐	☐	☐	**MANGIMI**	☐	☐	☐
Prodotti surgelati	☐	☐	☐	Conserve animali	☐	☐	☐	**ALTRO :** ________	☐	☐	☐
Conserve vegetali	☐	☐	☐	Prodotti di salumenria	☐	☐	☐	________	☐	☐	☐
Integratori alimentari	☐	☐	☐	Latte alimentare	☐	☐	☐	**IMMAGAZZINAMENTO**	☐	☐	
Estrazione di olio	☐	☐	☐	Caseificazione	☐	☐	☐	**CONSERVAZIONE**	☐	☐	
Vinificazione	☐	☐	☐	Burro	☐	☐	☐	**CONDIZIONAMENTO**	☐	☐	
Liquori e distillati	☐	☐	☐	Yogurt	☐	☐	☐	**CONFEZIONAMENTO**	☐	☐	
Imbottigliamento	☐	☐	☐	Uova e derivati	☐	☐	☐	**ETICHETTATURA**	☐	☐	
Prodotti erboristici	☐	☐	☐	Altro ________	☐	☐	☐	**ALTRO :** ________	☐	☐	
Altro ________	☐	☐	☐	________	☐	☐	☐	________	☐	☐	

3

CARATTERISTICHE DELLE SPECIFICHE ATTIVITA' DI PREPARAZIONE

TIPO DI ATTIVITA DI PREPARAZIONE (adoperare le voci del quadro 2): ________

	Bio	Conv
PERIODICA	☐	☐
CONTINUATIVA	☐	☐

CAPACITA' DI LAVORO ORARIA IMPIANTO (esclusivamente lavorazione materia prima "biologica"): ________

CAPACITA' DI STOCCAGGIO MAT. PRIMA LAVORATA E/O SEMI LAVORATA (mat. prima esclusiv. "biologica"): ________

4

CARATTERISTICHE DELLE SPECIFICHE ATTIVITA' DI PREPARAZIONE

TIPO DI ATTIVITA DI PREPARAZIONE (adoperare le voci del quadro 2): ________

	Bio	Conv
PERIODICA	☐	☐
CONTINUATIVA	☐	☐

CAPACITA' DI LAVORO ORARIA IMPIANTO (esclusivamente lavorazione materia prima "biologica"): ________

CAPACITA' DI STOCCAGGIO MAT. PRIMA LAVORATA E/O SEMI LAVORATA (mat. prima esclusiv. "biologica"): ________

5

TIPOLOGIA STRUTTURE DI STOCCAGGIO/IMMAGAZZINAMENTO/CONSERVAZIONE

SILI mc ☐☐☐☐		CELLE FRIGORIFERE mc ☐☐☐☐		MAGAZZINI (vedi sez. G)	
Stoccaggio cereali	☐	Produzioni vegetali	☐		
Stoccaggio proteoleaginose	☐	Produzioni zootecniche	☐	UTILIZZO Dedicato	☐
ALTRO ________	☐	ALTRO ________	☐	Misto	☐

6

TIPOLOGIA DI COMMERCIALIZZAZIONE

Ingrosso	☐
Dettaglio	☐
G.D.O.	☐
Distribuzione a marchio	☐
ALTRO ________	☐

	Bio	Conv
PERIODICA	☐	☐
CONTINUATIVA	☐	☐

DISTRIBUZIONE A MARCHIO (descrizione prodotto)

____

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E LA SPEDIZIONE DEI MODULI RELATIVI ALLA NOTIFICA DI ATTIVITA' PRODUTTIVE CON METODO BIOLOGICO (PRIMA NOTIFICA O NOTIFICA DI VARIAZIONE).

PREMESSA

Il presente modello deve essere utilizzato da quegli operatori che intendono inserirsi nel sistema di controllo per le produzioni biologiche ai sensi dell'art. 9 paragrafo 1 del Reg. CEE 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni (prima notifica) o da coloro che intendono comunicare le modifiche intervenute a carico delle informazioni precedentemente comunicate con l'invio della notifica (notifica di variazione).

Il modello è predisposto in modo da poter essere compilato separatamente per la sola parte che interessa (produzioni animali, produzioni vegetali, preparazioni alimentari, importazione da paesi terzi.).

Il modello deve essere compilato in duplice copia, da inviarsi con raccomandata con avviso di ricevimento a:
- Regione (o Ministero nel caso di attività di importazione da paesi terzi);
- Organismo di controllo (OdC), prescelto tra quelli autorizzati dal Ministero.

Alla notifica destinata all'Amministrazione pubblica deve essere applicata una marca da bollo da lire 20.000 e le firme devono essere autenticate ai sensi delle leggi vigenti.

Alla notifica destinata all'Organismo di controllo devono essere allegati tutti i documenti specificati nelle presenti istruzioni.

Nel caso di notifica di variazione, la stessa deve essere inviata con le modalità sopra descritte entro 30 giorni dalle variazioni intervenute.

Copia di tutta la documentazione spedita deve essere conservata a cura dell'operatore.

Gli operatori che effettuano attività di produzione agricola (vegetale e/o zootecnica) sono tenuti alla compilazione delle "informazioni relative alla posizione nel sistema di controllo" (pagina 1 di 9), della sezione A e/o B (pagina 2 di 9 e/o 3 di 9), della sezione E (pagina 7 di 9), della sezione F (pagina 8 di 9), della sezione G (pagina 9 di 9), della "dichiarazione di impegno" e della "richiesta all'Organismo di controllo" (pagina 6 di 9).

Gli operatori che effettuano attività di preparazione alimentare, immagazzinamento e commercializzazione di prodotti sfusi sono tenuti alla compilazione delle "informazioni relative alla posizione nel sistema di controllo" (pagina 1 di 9), della sezione C (pagina 4 di 9), della sezione F (pagina 8 di 9), della "dichiarazione di impegno" e della "richiesta all'Organismo di controllo" (pagina 6 di 9).

Gli operatori che effettuano attività di importazione da paesi terzi sono tenuti alla compilazione delle "informazioni relative alla posizione nel sistema di controllo" (pagina 1 di 9), della sezione D (pagina 5 di 9), della sezione F (pagina 8 di 9), della "dichiarazione di impegno" e della "richiesta all'Organismo di controllo" (pagina 6 di 9).

Qualora un operatore eserciti più di una delle attività sopradescritte è tenuto alla compilazione delle sezioni specifiche di ciascuna attività.

Si precisa che il produttore, preparatore dei soli prodotti ottenuti dalla propria azienda, è da considerarsi "produttore" ed in quanto tale dovrà compilare le sole sezioni relative a tale attività.

Alla notifica che va inviata all'Organismo di controllo deve essere allegata la seguente documentazione:

a) produttori agricoli:
1 - planimetria catastale dell'azienda al massimo in scala 1:10.000, con evidenziati i confini aziendali (o con evidenziati i siti degli apiari ricorrenti o fissi per gli allevamenti apistici);
2 - planimetria delle strutture e dei locali adibiti allo stoccaggio, magazzinaggio, conservazione, preparazione
3 - certificati e visure catastali relative ai terreni ed ai fabbricati in possesso o nella disponibilità dell'operatore e connessi all'attività produttiva;
4 - copia dei titoli di possesso o disponibilità di terreni o fabbricati gestiti dall'operatore;
5 - copia delle autorizzazioni sanitarie necessarie o copia della loro richiesta all'autorità competente;
6 - copia del certificato di attribuzione del numero di partita IVA;

b) produttori con attività di allevamento, oltre alla documentazione citata al punto a, anche la seguente:
1 – planimetrie dei locali di stabulazione, allevamento, mungitura, etc.;
2 – programma di utilizzo delle deiezioni zootecniche;
3 – piano di gestione dell'allevamento.

c) preparatori alimentari:
1 – planimetrie degli stabilimenti, degli impianti e dei locali;
2 – copia dell'autorizzazione sanitaria;
3 – copia delle autorizzazioni al commercio.

Nel dettaglio, al punto b 2 si richiama il *Programma di utilizzo delle deiezioni zootecniche (all. I, par. 7 Reg. CEE 2092/91).*

Tale Programma di utilizzo delle deiezioni zootecniche (PUDZ) deve contenere le seguenti informazioni:
dati identificativi dell'operatore e dell'unità produttiva;
la previsione del quantitativo di deiezioni zootecniche prodotte annualmente;
le modalità di gestione delle deiezioni zootecniche;
la descrizione tecnica dei siti di accumulo, comprendente la loro capacità;
il periodo massimo di accumulo;
le tipologie di prodotto ottenuto dalla gestione delle deiezioni zootecniche aziendali;
la definizione delle quantità medie di N totale, nitrico ed ammoniacale presenti nelle varie tipologie di prodotto derivanti dalla gestione aziendale delle deiezioni e destinate allo spargimento;
un piano di spargimento che preveda la quantità di deiezioni annue sparse per appezzamento in funzione delle colture praticate e della rotazione adottata e degli apporti di eventuali altri fertilizzanti.
La densità di animali in allevamento in rapporto alla SAU aziendale tale da non superare il limite massimo di 170kg di N per ettaro;
l'eventuale surplus aziendale e la sua destinazione;
copia di eventuali accordi formali con aziende biologiche e non destinatarie del suddetto surplus di deiezioni.

Successivamente le annotazioni relative alla quantità e destinazione delle deiezioni fuori dell'unità produttiva sono da registrarsi nel registro di vendita.

Le annotazioni relative alle quantità delle deiezioni impiegate all'interno dell'unità produttiva sono da registrarsi nel registro delle materie prime.

il PUDZ dovrà essere aggiornato quando ricorrano i casi di obbligatorietà della variazione del PAP zootecnico.

In caso di modifica il nuovo PUDZ deve essere inviato entro 15 giorni all'organismo di controllo e deve essere firmato dall'operatore biologico o da un suo delegato e da un tecnico agricolo di sua fiducia.

Nel caso esistano normative regionali in materia di gestione delle deiezioni zootecniche e dei relativi reflui si fa riferimento ai relativi elaborati e programmi.

Al punto b 3 si richiama il *Piano di gestione dell'allevamento*

Il Piano di gestione dell'allevamento deve essere composto da i seguenti documenti :

1. Programma di reperimento degli alimenti

Il Programma di reperimento degli alimenti deve contenere:
la specifica dei tipi di alimento, di foraggio e di mangime utilizzati nel corso dell'anno, suddivisi per provenienza, intesa come aziendale, da aziende sottoposte a controllo ai sensi del Reg. CEE n°2092/91 o da aziende convenzionali, e quantità in unità di peso della sostanza secca, compresi eventuali additivi, ausiliari ed integratori indicati nell'All. II, parte C e D del Reg. CE n°2092/91 modificato dal Reg. CE n°1804/99;
le schede di composizione della razione giornaliera tipo per categoria di animali in allevamento, indicanti le formule, il rapporto foraggio/concentrati e le percentuali di alimento in base alla provenienza espresse in sostanza secca ingerita annualmente, secondo le indicazioni dell'All. I, lett. B, par. 4, compresi eventuali additivi, ausiliari ed integratori indicati nell'All. II, parte C e D del Reg. CE n°2092/91 modificato dal Reg. CE n°1804/99;
un piano di utilizzazione dei pascoli nella disponibilità dell'azienda.

Nel caso degli allevamenti apistici l'allevatore dovrà indicare i prodotti utilizzati e le modalità applicate per la nutrizione degli alveari.

Nel caso degli allevamenti apistici l'allevatore dovrà indicare i prodotti utilizzati e le modalità applicate per la nutrizione delle famiglie.

2. Programma di gestione della rimonta e della riproduzione

Il Programma di gestione deve contenere:
La previsione della quota di rinnovo e la sua provenienza (biologica e/o convenzionale), la quota di rimonta di provenienza interna od esterna per le fattrici (bovini, bufalini, equini, suini, ovicaprini, avicoli e cunicoli) per i riproduttori ed in generale il rinnovo dei soggetti in produzione (suini, avicoli e cunicoli);
la previsione di eventuali cambi di razza allevata e/o di indirizzo produttivo;

Per gli allevamenti apistici in tale programma dovranno essere illustrate le scelte ed i programmi aziendali per quanto riguarda la gestione degli alveari, il loro rinnovo, le eventuali acquisizioni ed il programma dell'eventuale conversione della cera dei favi del nido con cera di provenienza aziendale o extra aziendale

Tale Programma deve essere aggiornato nel caso del verificarsi delle condizioni di variazione del PAP di produzione zootecnica nei tempi e modi indicati per la variazione di quest'ultimo.

3. Piano sanitario

Il Piano sanitario deve contenere:
l'indicazione della tipologia e della tempistica di attuazione delle misure generali strutturali preventive e di ordine veterinario da attuarsi per il raggiungimento della conformità al Reg. CE n°1804/99 al massimo entro i termini delle deroghe previste dal Regolamento stesso;
l'indicazione e la tipologia delle misure generali di profilassi obbligatoria;
l'indicazione dell'uso di prodotti fitoterapici e/o omeopatici, di oligoelementi e di prodotti elencati nell'allegato II, parte C, sezione 3, del Reg. CEE n°2092/91, così come modificato dal Reg. CE n°1804/99.

In conseguenza dell'ingresso nel sistema di controllo, tali elaborati (**a.** e **b.**1, **b.**2, **b.**3) devono tener conto delle **misure concrete** indicate dall'organismo di controllo a seguito della prima visita ispettiva anche per quanto riguarda l'applicazione delle eventuali **deroghe** previste dal Reg. CE n°1804/99 e delle osservazioni emergenti dalle ispezioni annuali e periodiche.
Pertanto il Piano sanitario dovrà essere aggiornato ogni qual volta intervengano tali indicazioni, riportando i provvedimenti che si ritiene di attuare e la tempistica della loro realizzazione.
I documenti di cui sopra sono sottoscritti dall'operatore e da un tecnico agricolo di sua fiducia.

Note esplicative per la compilazione del modulo di notifica

"INFORMAZIONI RELATIVE ALLA POSIZIONE NEL SISTEMA DI CONTROLLO" (PAGINA 1 DI 9)

Riquadro 1: Informazioni relative al sistema di controllo.

Categoria di attività: barrare con una X una o più caselle a seconda della categoria di appartenenza. Nella fattispecie si intende per:

Produttore: colui che produce e/o raccoglie prodotti spontanei ed eventualmente prepara i prodotti provenienti dalla propria azienda;

Preparatore: colui che nell'esercizio dell'attività di impresa esercita una attività di trasformazione, condizionamento, confezionamento, imballaggio, etichettatura e conservazione sia di prodotti vegetali che animali di origine extra aziendale;

Importatore: colui che importa ai sensi dell'art. 11 del Reg. CEE 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Tipo di notifica: barrare la casella relativa a prima notifica o a notifica di variazione.

Cause di variazione: nel caso di compilazione di notifica di variazione, barrare le caselle relative alle cause di variazione.

Riquadro 2: Denominazione operatore (dichiarante)

Barrare la casella relativa alla tipologia della ragione sociale dell'operatore (ditta individuale, società, cooperativa).
Indicare il codice fiscale, il numero di partita IVA e la ragione sociale. In caso di persona fisica indicare inoltre il comune, la sigla della provincia, il sesso e la data di nascita.

Riquadro 3: Domicilio o sede sociale.

Compilare indicando le informazioni richieste.

Riquadro 4: Rappresentante legale.

Se nel riquadro 2 sono state riportate le informazioni relative ad un operatore avente personalità giuridica, questo riquadro deve essere compilato con le informazioni richieste.

Riquadro 5: OdC prescelto.

Indicare uno o più Organismi di Controllo e barrare i codici relativi alle attività poste sotto il controllo di quell'Organismo (per i codici si veda anche il riquadro 1).

SEZIONE A: "PRODUZIONI VEGETALI" (PAGINA 2 DI 9).

Riquadro 1:Informazioni riepilogative.

Compilare, riportando i dati richiesti, solo se le informazioni sono diverse da quelle riportate nei riquadri 2 e 3 delle "informazioni relative alla posizione nel sistema di controllo" (pagina 1 di 9).

Riquadro 2: Informazioni relative alla superficie aziendale.

Indicare la superficie totale aziendale (sommatoria di tutte le superfici condotte dell'operatore a qualsiasi titolo, qualunque esso sia – proprietà, affitto, comodato, altre forme, etc) in ettari ed are. La superficie totale aziendale risulta inoltre dalla sommatoria delle superfici a bosco, della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) e delle tare improduttive.
Indicare la superficie a bosco in ettari ed are.
Indicare la superficie delle tare improduttive (strade, fossi, corti, fabbricati, macereti, pietraie, ecc.) in ettari ed are.
Indicare la Superficie Agricola Utilizzata (SAU), che comprende anche le superfici produttive temporaneamente non coltivate, in ettari ed are; indicare inoltre la parte di SAU destinata a prati permanenti e/o a prati/pascoli in ettari ed are.
Della SAU deve essere inoltre suddivisa la superficie tra superficie convenzionale, in conversione e biologica, riportando i dati relativi in ettari ed are.

Riquadro 3: Produzioni vegetali aziendali; indirizzo produttivo.

Barrare con una X prima la casella corrispondente all'indirizzo produttivo generale (es. cerealicolo, orticolo, ecc.) poi, se presente, il tipo di coltura praticato all'interno dell'indirizzo generale.
Di ognuna delle voci specificate, sia dove è presente il solo indirizzo generale, sia dove è presente anche il tipo di coltura specifico, barrare con una X il riquadro corrispondente ad una delle colonne relative al metodo di produzione (biologico o convenzionale).

Riquadro 4: Strutture di stoccaggio e preparazione.

Barrare con una X ogni casella corrispondente ad una o più delle strutture presenti in azienda. Nel caso si ricorra alla voce "altro", indicare anche brevemente, di cosa si tratta. A lato di ogni riquadro riempito nella colonna di sinistra, indicare se le strutture sono utilizzate per prodotti da agricoltura biologica o convenzionale, barrando con una X la colonna corrispondente.

Riquadro 5: Informazioni riepilogative delle attività connesse alle produzioni vegetali.

Si provvede a barrare con una X prima ciascuna delle caselle poste a lato della voce in grassetto che sia di eventuale interesse. Fatto ciò, si barra, sempre con una X, la voce o le voci collegate al tipo di produzione o trasformazione inerente ciascun comparto o indirizzo produttivo presente in azienda. Es, se l'indirizzo produttivo aziendale è: ortofrutticoli, nella colonna sottostante si barra con una X il tipo di produzione o di trasformazione ad essi collegato (freschi, conserve vegetali, conservazione, confezionamento); se è: oleicolo, la voce da barrare successivamente, sarà scelta tra: conserve vegetali, estrazione olio, imbottigliamento. E così via.

LA "SEZIONE A" VA INTEGRATA CON LE SEZIONI E (PAGINA 7 DI 9), F (PAGINA 8 DI 9) E G (PAGINA 9 DI 9). PER LE ISTRUZIONI RELATIVE ALLA COMPILAZIONE DELLE SUDDETTE SEZIONI E, F e G SI RIMANDA ALLE ISTRUZIONE PER LA COMPILAZIONE DELLE RELATIVE SEZIONI DI CUI ALL'ALLEGATO VI DEL DEC. LGS N.220/95.

SEZIONE B: PRODUZIONI ZOOTECNICHE (PAGINA 3 DI 9).

Riquadro 1: Informazioni riepilogative.

Compilare, riportando i dati richiesti, solo se le informazioni sono diverse da quelle riportate nei riquadri 2 e 3 delle "informazioni relative alla posizione nel sistema di controllo" (pagina 1 di 9).
Indicare comunque il codice ASL dell'allevamento e il numero totale delle unità di produzione zootecnica.

Riquadro 2: Informazioni riepilogative dell'attività di allevamento.

Nella parte sinistra del riquadro si riporta, tradotto in UBA secondo le apposite tabelle di conversione, il numero di capi allevati, specie per specie, suddivisi tra allevamento biologico e convenzionale. Nel caso si tratti di api, si riporta il numero delle famiglie. Alla fine si riportano i totali in UBA.

Nella parte destra del riquadro (indirizzo produttivo), in corrispondenza di ogni specie allevata, così come riportato nella parte sinistra, si barra con una X la casella corrispondente a ciascun indirizzo produttivo, specificando nel caso si debba ricorrere alla voce "altro".
Indicare infine il totale delle UBA aziendali, il numero totale delle famiglie per le api e il rapporto UBA per ettaro di SAU.

Riquadro 3:Informazioni riepilogative delle attività connesse alle produzioni zootecniche.

In questo riquadro viene fatta una suddivisione che ha come riferimento i possibili indirizzi produttivi praticati nella azienda zootecnica e per ciascuno di essi i possibili diversi prodotti ottenuti, per tipo di conservazione, lavorazione od altro.
Barrare con una X la o le caselle corrispondenti alla o alle particolari attività svolte.

SEZIONE C. PREPARAZIONI ALIMENTARI (PAGINA 4 DI 9).

Riquadro 1:Informazioni riepilogative dell'attività di preparazione.

Compilare, riportando i dati richiesti, solo se le informazioni sono diverse da quelle riportate nei riquadri 2 e 3 delle "informazioni relative alla posizione nel sistema di controllo" (pagina 1 di 9).

Riquadro 2. Informazioni riepilogative della tipologia delle attività di preparazione alimentare.

Questa parte contiene, in neretto, una prima grossa suddivisione per settore di provenienza (materia prima vegetale o animale, industria dolciaria, mangimi, ecc.). All'interno di questa suddivisione sono riportate le possibili tipologie di lavorazione: barrare con una X la o le tipologie presenti in azienda nella colonna riferita, a seconda dei casi, a lavorazioni in conto proprio (C/P) o in conto terzi (C/T) per preparatori e Immagazzinatori (Prep/Imm) o per la sola commercializzazione (Comm).

Inoltre, dovranno essere segnalate le categorie di attività di preparazione svolte all'interno dell'unità (immagazzinamento, conservazione, condizionamento, confezionamento, etichettatura, etc)

Riquadro 3/4. Caratteristiche della specifica attività di preparazione.

Per ognuna delle tipologie di lavorazione identificate nel riquadro 2 compilare un riquadro 3/4.

Riquadro 5. Caratteristiche della specifica attività di stoccaggio, immagazzinamento e conservazione.

Per chi svolge attività stoccaggio, immagazzinamento e conservazione compilare il riquadro 5.

Riquadro 6. Caratteristiche della specifica attività di commercializzazione.

Per chi svolge attività commercializzazione compilare il riquadro 6.

SEZIONE D. ATTIVITA' D'IMPORTAZIONE (PAGINA 5 DI 9).

Riquadro 1. Centro di ricevimento.

Compilare, riportando i dati richiesti, solo se le informazioni sono diverse da quelle riportate nei riquadri 2 e 3 delle "informazioni relative alla posizione nel sistema di controllo" (pagina 1 di 9).

Riquadro 2. Tipologia prodotti importati.

Barrare con una X la casella o le caselle corrispondenti al o ai tipi di prodotti che vengono importati.

Riquadro n 3. Tipologia strutture di ricevimento.

Barrare con una X la o le voci corrispondenti alle strutture di ricevimento presenti nel centro, specificando nel caso si tratti di "altro".

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO E RICHIESTA ALL'ORGANISMO DI CONTROLLO (PAG. 6 DI 9).

Compilare in ogni parte, apporre data e firma in originale su ogni modulo da spedire.

05A06920

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 1° giugno 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Società cooperativa di produzione e lavoro La Torre a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio, art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa di produzione e lavoro La Torre a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita in data 20 luglio 1987 con atto a rogito del notaio dott. Angelo Caccetta di Pisa, n. REA 780286, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Adriana Petti, nata a Roma il 17 dicembre 1964, con studio in Roma, piazza dei Prati degli Strozzi n. 32, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A06499

DECRETO 1° giugno 2005.

Scioglimento della società cooperativa «C.E.L.D. Cooperativa edilizia lavoratori dipendenti», in Campobasso, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio, art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «C.E.L.D. Cooperativa edilizia lavoratori dipendenti», con sede in Campobasso, costituita in data 4 dicembre 1972 con atto a rogito del notaio dott. Michelangelo De Socio di Campobasso, n. REA 62560, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Tirico Maddalena, nata a Roma il 19 aprile 1971, con studio in Silvi Marina (Teramo), via Leonardo da Vinci, 54/A, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A06500

DECRETO 1° giugno 2005.

Scioglimento della società cooperativa «M.B.R. Services corriere espresso piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Guidonia Montecelio, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio, art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «M.B.R. Services corriere espresso piccola società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Guidonia Montecelio (Roma), costituita in data 8 giugno 2000 con atto a rogito del notaio dott. Varzi Raniero di Roma, n. REA 952022, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Massimiliano Lioi, nato a Potenza il 14 febbraio 1966, con studio in Roma, piazza Sallustio n. 3, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A06501

DECRETO 1° giugno 2005.

Scioglimento della società cooperativa «CO.GI.D. Società cooperativa sociale a r.l.», in Cassino, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio, art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «CO.GI.D. Società cooperativa sociale a r.l.», con sede in Cassino (Frosinone), costituita in data 16 marzo 1996, con atto a rogito del notaio dott. Labate Roberto di Cassino (Frosinone), n. REA 112665, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Affinita Raimondo, nato a Napoli il 19 aprile 1938, con residenza in Ferentino (Frosinone), via Stazione n. 44, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A06503

DECRETO 1° giugno 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Priority Service Società cooperativa a responsabilità limitata», in Carrara, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Priority Service Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Carrara (Massa Carrara), costituita in data 7 luglio 1999 con atto a rogito del notaio dott. Carozzi Anna Maria di Carrara (Massa Carrara), REA n. 104362, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Lavaggi Marco Pio, nato a Ortonovo (La Spezia) il 21 luglio 1960, con studio in Marina di Carrara, via Ingolstadt n. 12, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A06509

DECRETO 1° giugno 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Adolescere - Cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Paola, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Adolescere - Cooperativa sociale a responsabilità limitata», con sede in Paola (Cosenza), costituita in data 26 giugno 2000 con atto a rogito del notaio dott. Italo Trotta di Montalto Uffugo (Cosenza), REA n. 159787, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Luigi Nicoletta, nato a Crotone l'11 giugno 1968, ivi residente in via W.A. Mozart, 3, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A06510

DECRETO 1° giugno 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Interdistribuzione Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori.

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Interdistribuzione Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita in data 26 ottobre 1990 con atto del notaio dott.ssa Elvira Bellelli di Roma, REA n. 723474, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Mauro Fusi, nato a Roma il 18 marzo 1962, ivi residente in via E. Mezzi n. 14, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A06511

DECRETO 1° giugno 2005.

Scioglimento della società cooperativa «L'Ardeatina 97 Società cooperativa a responsabilità limitata», in Ardea, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli l8 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «L'Ardeatina 97 Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ardea (Roma), costituita in data 26 settembre 1997 con atto a rogito del notaio dott. Oliva Antonio di Roma, REA n. 896099, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il rag. Carmine Delle Donne, nato a Roma il 28 giugno 1968, con studio in Roma, via Gregorio VII, 382, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A06512

DECRETO 1° giugno 2005.

Integrazione allo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore a scioglimento con nomina di commissario liquidatore, della società cooperativa «New Coop Star - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Bregnano.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto dirigenziale 6 luglio 2004 emesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il quale è stata sciolta, senza nomina di commissario liquidatore, la società cooperativa «New Coop Star a r.l.», con sede in Bregnano (Como);

Tenuto conto di quanto emerso dalla nota n. 2870 datata 15 luglio 2004 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione provinciale di Como - con la quale si prendeva atto che la società cooperativa risultava ancora proprietaria di immobili;

Ravvisata pertanto la necessità di procedere alla revoca dello scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore integrandolo con la nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali esistenti;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale 6 luglio 2004, con il quale è stata sciolta d'ufficio ex art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, la società cooperativa «New Coop Star Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bregnano (Como) costituita per rogito notaio dott. Francoli Fulvio, di Como, in data 4 novembre 1998, REA n. 259580, è integrato con la nomina del commissario liquidatore.

Art. 2.

Il rag. Mario Coccia, con studio in Opera (Milano) via G. Di Vittorio 60, è nominato commissario liquidatore.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A06513

DECRETO 1° giugno 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Società cooperativa Speedy Trans»», in Venafro, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio, art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa Speedy Trans», con sede in Venafro (Isernia), costituita in data 17 settembre 1999, con atto a rogito del notaio dott.ssa Maria Rosaria Percuoco di Napoli, n. REA 33764, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Anna Ciampittiello, nata a Frosolone (Isernia) il 28 novembre 1965, con residenza in Isernia, corso Garibaldi, 187, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A06502

DECRETO 8 giugno 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Società cooperativa a r.l. Kapudarja», in Mattinata, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa a r.l. Kapudarja», con sede in Mattinata (Foggia), costituita in data 19 aprile 1985, con atto a rogito del notaio dott. Adolfo Frattarolo di Manfredonia (Foggia), REA n. 135745 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Damiani Mauro, nato a Foligno (Perugia) il 2 maggio 1954, domiciliato in Manfredonia (Foggia), via U. Giordano n. 43, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A06813

DECRETO 8 giugno 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Agrincoronata Società cooperativa agricola a r.l.», in Foggia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Agrincoronata Società cooperativa agricola a r.l.», con sede in Foggia, costituita in data 29 novembre 1995, con atto a rogito del notaio dott. Emma La Monaca di San Severo (Foggia), REA n. 168148, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Spadaccino Fabio Antonio, nato a Foggia il 7 agosto 1970, con studio in Foggia, via Piave n. 10, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A06814

DECRETO 8 giugno 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Job Service - Piccola società cooperativa», in San Marzano di San Giuseppe, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Job Service - Piccola società cooperativa», con sede in San Marzano di San Giuseppe (Taranto), costituita in data 8 febbraio 1999, con atto a rogito del notaio dott. Daniele De Francesco di Taranto, REA n. 133420, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Messuti Gaetano, nato a Lecce il 31 luglio 1968, ivi residente in via Cagliari n. 8, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A06815

DECRETO 8 giugno 2005.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Agricoltori di Pienza», in Pienza.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il D.D. 23 aprile 1998, con il quale la società cooperativa «Agricoltori di Pienza», con sede in Pienza (Siena), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Marino Bedini ne è stato nominato il commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il dott. Marino Bedini comunicava la rinuncia all'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Gilberto Bargellini, con studio in Pontassieve (Siena), via Parigi n. 15, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Agricoltori di Pienza», con sede in Pienza (Siena), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 28 marzo 2001, in sostituzione del dott. Marino Bedini, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A06816

DECRETO 8 giugno 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Volley Ball - Soc. Coop. a r.l.», in Polesella, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Volley Ball - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Polesella (Rovigo), costituita in data 17 gennaio 1988, con atto a rogito del notaio dott. Castellani Ferruccio di Rovigo, R.E.A. n. 98627, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Cuniglio Virgilio, nato a Trieste il 29 luglio 1938, con studio in Treviso, via Zorzetto n. 6, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A06835

DECRETO 8 giugno 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Mornic - Soc. Coop. sociale di tipo B», in Agropoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Mornic - Soc. Coop. sociale di tipo B», con sede in Agropoli (Salerno), costituita in data 5 marzo 1998, con atto a rogito del notaio dott. Cammarano Pasquale di Salerno, R.E.A. n. 296065, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Bennet Vincenzo, nato a Salerno il 4 marzo 1973, con studio in Mercato S. Severino (Salerno), corso Diaz 130-3, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A06836

DECRETO 8 giugno 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Piccola società cooperativa Abruzzo a r.l.», in Avezzano, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Piccola società cooperativa Abruzzo a r.l.», con sede in Avezzano (L'Aquila), costituita in data 7 dicembre 1999, con atto a rogito del notaio dott. Roberto Colucci di Avezzano (L'Aquila), R.E.A. n. 98741, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Pasanisi Giovanni, nato a Manduria (Taranto) il 13 agosto 1945, con studio in L'Aquila, via G. D'Annunzio n. 28, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A06837

DECRETO 8 giugno 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Omnia 84 - Società cooperativa di servizio e lavoro a responsabilità limitata», in L'Aquila, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Omnia 84 - Società cooperativa di servizio e lavoro a responsabilità limitata», con sede in L'Aquila, costituita in data 8 ottobre 1984, con atto a rogito del notaio dott. Domenico Trecco di L'Aquila, R.E.A. n. 65537, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Pasanisi Giovanni, nato a Manduria (Taranto) il 13 agosto 1945, con studio in L'Aquila, via G. D'Annunzio n. 28, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A06838

DECRETO 14 giugno 2005.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Associazione Interprovinciale Produttori Maisicoli - A.I.P.M. Cooperativa a responsabilità limitata», in Ca' D'Andrea.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 1994 con il quale la società cooperativa Associazione Interprovinciale Produttori Maisicoli - A.I.P.M. Cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ca' D'Andrea (Cremona), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il prof. Italo Carlo Bracchi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visti i fatti giudiziari comunicati dal predetto commissario in data 9 maggio 2005;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Visto l'art. 37 L.F.;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Francesco Tomasso, nato a Roma il 22 aprile 1968, domiciliato in Milano, via Chiossetto n. 18, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del prof. Italo Carlo Bracchi, revocato.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 14 giugno 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A06849

DECRETO 14 giugno 2005.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Gruppo Cerealicolo Lombardo - Cerealcoop - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Ca' D'Andrea.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale n. 63/2002 in data 22 febbraio 2002 con il quale la società cooperativa Gruppo Cerealicolo Lombardo - Cerealcoop - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ca' D'Andrea (Cremona), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e i sigg. dott. Adriano Lazzarinetti, dott. Luca Giordano e l'avv. Giuseppe Bernoni ne sono stati nominati commissari liquidatori;

Visti gli atti giudiziari nei confronti del rag. Adriano Lazzarinetti;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Visto l'art. 37 L.F.;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Francesco Tomasso, nato a Roma il 22 aprile 1968, domiciliato in Milano, via Chiossetto n. 18, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del rag. Adriano Lazzarinetti, revocato.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 14 giugno 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A06850

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 23 febbraio 2005.

Modifiche agli importi relativi agli articoli 7 e 20 del decreto ministeriale 5 agosto 2004 (programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006), in relazione alla rideterminazione degli importi complessivi, per gli anni 2005 e 2006, disposta con la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, con il quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina dei procedimenti relativi alla programmazione triennale del sistema universitario;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2003 n. 149 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004) con il quale sono stati determinati gli obiettivi relativi alla programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004 n. 262 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 25 novembre 2004) con il quale è stata definita la programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006, ed in particolare l'art. 29, comma 1, il quale prevede l'utilizzazione delle risorse finanziarie iscritte sul capitolo 5496 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2004 e sui corrispondenti capitoli per gli anni 2005 e 2006, come appresso indicato:

2004 € 121.724.000,00;

2005 € 121.724.000,00;

2006 € 121.724.000,00.

Considerato che la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) alla tabella C, modifica i predetti importi per il 2005 ed il 2006 nel modo seguente, con somma algebrica degli stessi positiva:

2005			2006			Variazioni
Importo iniziale	Modifica L. 311/2004	Variazione (a)	Importo iniziale	Modifica L. 311/2004	Variazione (b)	Somma algebrica (a) + (b)
121.724.000,00	122.558.000,00	+ 834.000,00	121.724.000,00	121.669.000,00	-55.000,00	+ 779.000,00

Vista la disponibilità esistente sul cap. 1690 (già 5496) dello stato di previsione della spesa del Ministero, per il 2005, pari a € 122.558.000,00 euro;

Considerato che l'art. 29, comma 2, del decreto ministeriale n. 262/2004 dispone che «modifiche ai precedenti articoli del presente provvedimento, che si rendano necessarie, possono essere disposte con decreto del Ministro, da inviare alla Corte dei conti, nel rispetto di quanto indicato al punto 2 (dell'art. 1) del decreto ministeriale 3 settembre 2003, n. 149»;

Tenuto conto che l'art. 1 del predetto decreto n. 149/2003 stabilisce, al punto 1, gli obiettivi della programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006 e, al punto 2, la percentuale delle risorse finanziarie da destinare a ciascuno di essi;

Considerato che l'art. 1, comma 4, di tale decreto, dispone che «gli eventuali finanziamenti integrativi rispetto a quelli derivanti dalla legge finanziaria 2004, che potranno essere previsti dalle leggi finanziarie 2005 e 2006, saranno destinati... agli obiettivi *a)* e *b)* di cui all'art. 1, punto 1, del presente decreto, in misura proporzionale ai limiti percentuali di cui al punto 2.»;

Tenuto conto che tali limiti percentuali previsti dal decreto n. 149/2003 sono quelli sottoindicati (*) e che, conseguentemente, l'incremento dei finanziamenti per l'anno 2005 e il decremento per l'anno 2006, con somma algebrica comunque positiva, risulta così ripartito:

obiettivo	percentuale (*)	ripercentualizz. di (*)	2005 (incremento) (1)	2006 (decremento) (2)	somma algebrica (1) + (2)
a)	66,539	94,2	+ 786.000,00	- 52.000,00	+ 734.000,00
b)	4,108	5,8	+ 48.000,00	- 3.000,00	+ 45.000,00
		100,0	+ 834.000,00	- 55.000,00	+ 779.000,00

Vista la tabella A/1, di cui all'art. 2, del decreto n. 262/2004, dove sono riportati, per obiettivi, gli articoli di tale decreto afferenti ad ognuno di essi e la tabella B/1, dove sono ripartite, per gli anni 2004-2006 le relative risorse finanziarie;

Ritenuto pertanto, in relazione all'incremento apportato per il 2005 ed al decremento apportato per il 2006 dalla legge n. 311/2004, di dover provvedere, come stabilito dall'art. 1, comma 4, del decreto n. 149/2003, alla rideterminazione degli importi previsti, per tale anno, nel decreto n. 262/2004, relativamente agli obiettivi *a)* e *b)* e di dover conseguentemente apportare le necessarie modifiche alle tabelle A/1 e B/1, di cui all'art. 2 dello stesso decreto;

Visto che tra gli articoli di tale decreto, relativamente all'obiettivo *a)*, è ricompreso l'art. 7 (anagrafe nazionale degli studenti) il quale, al comma 3, dispone che «dall'anno 2005 possono essere previsti ulteriori fondi, nella misura e secondo le modalità che vanno definite con decreto del Ministro» e che, relativamente all'obiettivo *b)*, è ricompreso il solo art. 20 (orientamento, tutorato e formazione integrativa) e ritenuto, per economia dei mezzi giuridici, considerata l'esiguità del finanziamento integrativo complessivamente disposto dalla predetta legge n. 311/2004, di attribuire all'art. 7 la quota parte del finanziamento integrativo complessivo previsto per l'obiettivo *a)*;

Tenuto conto che, a seguito della rideterminazione degli ammontari complessivi destinati alla programmazione del sistema universitario dalla legge n. 311/2004 per il 2005 (da 121.724.000,00 a 122.558.000,00 = + 834.000,00 euro) e per il 2006 (da 121.724.000,00 a 121.669.000,00 = - 55.000,00 euro), gli importi destinati agli articoli 7 (anagrafe nazionale degli studenti) e 20 (orientamento, tutorato e formazione integrativa) del decreto n. 262/2004, vengono variati come segue:

articoli	2005			2006			Variazioni
	Importo DM 262/2004	variazione L. 311/2004 (a)	importo rideterminato	Importo DM 262/2004	variazione L. 311/2004 (b)	importo rideterminato	Somma algebrica (a) + (b)
7	5.550.000,00	+ 786.000,00	6.336.000,00	5.550.000,00	- 52.000,00	5.498.000,00	+ 734.000,00
20	5.000.000,00	+ 48.000,00	5.048.000,00	5.000.000,00	- 3.000,00	4.997.000,00	+ 45.000,00

Ritenuto di definire con il presente provvedimento la ripartizione di tali fondi e l'attribuzione degli stessi agli articoli 7 (anagrafe nazionale degli studenti) e 20 (orientamento, tutorato e formazione integrativa) del decreto n. 262/2004, come previsto dai richiamati articoli 7, comma 3, e 29, comma 2, del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

In relazione alla rideterminazione degli ammontari complessivi destinati alla programmazione del sistema universitario dalla legge 30 dicembre 2004 n. 311 (legge finanziaria 2005) per il 2005 (da 121.724.000,00 a 122.558.000,00 euro) e per il 2006 (da 121.724.000,00 a 121.669.000,00 euro), gli importi destinati agli articoli 7 (anagrafe nazionale degli studenti) e 20 (orientamento, tutorato e formazione integrativa) del decreto ministeriale 5 agosto 2004 n. 262, come precisato nelle premesse, sono rideterminati come segue:

articoli DM n. 262/2004	2005	2006
7	6.336.000,00	5.498.000,00
20	5.048.000,00	4.997.000,00

Art. 2.

In relazione a quanto previsto dal precedente art. 1, le tabelle A/1 e B/1 di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 5 agosto 2004 n. 262, concernenti la ripartizione delle risorse finanziarie per la programmazione del sistema universitario relativa al triennio 2004-2006, sono, di conseguenza, rispettivamente sostituite dalle corrispondenti tabelle A/2 e B/2, allegate al presente decreto.

Art. 3.

Alle spese derivanti dalla applicazione del decreto ministeriale 5 agosto 2004 n. 262, come modificato dal presente decreto, si provvede mediante l'utilizzazione delle seguenti risorse finanziarie, iscritte sul capitolo 5496 dello stato di previsione della spesa del Ministero per il 2004, sul cap. 1690 per il 2005 e sul corrispondente capitolo per il 2006, come appresso indicato:

2004 € 121.724.000,00;

2005 € 122.558.000,00;

2006 € 121.669.000,00.

Il presente articolo sostituisce l'art. 29, comma 1, del decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 262.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 23 febbraio 2005

Il Ministro: MORATTI

Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 119

(tabella A/2)

programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006 ripartizione delle risorse finanziarie						
per obiettivi (art. 1, comma 2, D.M. 3/09/2003 n. 149)					per articoli del presente decreto	
lettere	destinazione %	importi iniziali	integrazioni (L. 311/'04)	importi finali	numero	importi
					3	135.363.435
					7	17.384.000
					8	20.000.000
					12	4.000.000
					13	21.000.000
					14	6.497.000
					15	6.000.000
					17	7.000.895
					18	22.000.000
					19	4.470.670
a)	**66,539**	**242.982.000**	**734.000**	**243.716.000**		**243.716.000**
					20	15.045.000
b)	**4,108**	**15.000.000**	**45.000**	**15.045.000**		**15.045.000**
					21	28.000.000
					22	26.190.000
c)	**14,839**	**54.190.000**		**54.190.000**		**54.190.000,00**
					23	15.000.000
					24	38.000.000
d)	**14,514**	**53.000.000**		**53.000.000**		**53.000.000**
totale	**100,000**	**365.172.000**	**779.000**	**365.951.000**		**365.951.000**

(tabella B/2)

programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006				
articoli del	ripartizione delle risorse finanziarie (per anni)			
presente decreto	2004	2005	2006	Totale
numero	totale I	totale II	totale III	(I+II+III)
3, comma 1/a	30.000.000	30.000.000	30.000.000	**90.000.000**
3, comma 1/b	13.121.145	13.121.145	13.121.145	**39.363.435**
3, comma 1/c	2.000.000	2.000.000	2.000.000	**6.000.000**
7	5.550.000	6.336.000	5.498.000	**17.384.000**
8	18.500.000	500.000	1.000.000	**20.000.000**
12	0	1.500.000	2.500.000	**4.000.000**
13	0	10.500.000	10.500.000	**21.000.000**
14	0	2.748.500	3.748.500	**6.497.000**
15	0	1.000.000	5.000.000	**6.000.000**
17, comma 4	2.250.000	2.250.000	0	**4.500.000**
17, comma 6	1.572.855	353.685	574.355	**2.500.895**
18	8.000.000	7.000.000	7.000.000	**22.000.000**
19	0	4.470.670	0	**4.470.670**
20	5.000.000	5.048.000	4.997.000	**15.045.000**
21	6.400.000	6.400.000	15.200.000	**28.000.000**
22	8.730.000	8.730.000	8.730.000	**26.190.000**
23	5.750.000	5.750.000	3.500.000	**15.000.000**
24, comma 2	8.300.000	8.300.000	8.300.000	**24.900.000**
24, comma 3	6.550.000	6.550.000	0	**13.100.000**
totale	121.724.000	122.558.000	121.669.000	**365.951.000**

05A06750

DECRETO 28 giugno 2005.

Aggiornamento dell'Albo dei laboratori esterni pubblici e privati, altamente qualificati, di cui all'articolo 14 del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000. (Decreto n. 1417/RIC).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO VI DELLA DIREZIONE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 - modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e, in particolare, l'art. 14 che, nel regolare le agevolazioni per l'attribuzione di specifiche commesse o contratti per la realizzazione delle attività di ricerca industriale, prevede, al comma 8, che tali ricerche debbano essere svolte presso laboratori esterni pubblici o privati debitamente autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca inclusi in un apposito Albo;

Visto il comma 13 del predetto articolo che prevede l'aggiornamento periodico dell'Albo;

Visti il decreto ministeriale 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1983 (1° elenco), con il quale è stato istituito il primo Albo dei laboratori, ed i successivi decreti di integrazioni e modifiche, sino al decreto dirigenziale n. 1779/Ric. del 23 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 2005;

Viste le richieste di iscrizioni all'Albo pervenute, nonché le richieste di specifiche modifiche allo stesso;

Tenuto conto delle proposte formulate, nella riunione del 25 maggio 2005, dal Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 297/1999;

Ritenuta la necessità di procedere al conseguente aggiornamento dell'Albo;

Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il seguente elenco integrativo di laboratori di ricerca esterni pubblici e privati, altamente qualificati, che vengono inseriti nell'Albo di cui in premessa:

Piemonte.

STOLA S.p.A. - via Ferrero, 9/11 - 10090 Rivoli (Torino).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

36.63.5. Progettazione e costruzione master e prototipi;

33.30. Fabbricazione di apparecchiature per il controllo dei processi industriali;

74.14. Progettazione autoveicolista.

Punto di primo contatto:

tel. 011-9518234 - E-mail dalbano@stola.it

fax 011-9518369 - Sito Internet www.stola.it

Lombardia.

ITERCHIMICA S.r.l. - via G. Marconi, 21 - 24040 Suisio (Bergamo).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

24.14. Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici.

Punto di primo contatto:

tel. 035-901121 - E-mail info@iterchimica.it

fax 035-902734 - Sito Internet www.iterchimica.it

Veneto.

INTERCOMP S.p.A. - via della Scienza, 27 - 37139 Verona.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

30.02. Fabbricazione di computer, sistemi e di altre apparecchiature per l'informatica;

32.20.3. Riparazione di sistemi di telecomunicazione, impianti telefonici, radio televisioni;

33.30. Fabbricazione di apparecchiature per il controllo dei processi industriali.

Punto di primo contatto:

tel. 045-8378411- E-mail info@intercomp.it

fax 045-8510539 Sito Internet www.intercomp.it

LAB-CONTROL S.n.c. di Paparella Fabiola & C. - via dell'Artigianato, 173 - 45030 San Martino di Venezze (Rovigo).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

74.30.1. Laboratorio analisi chimiche e microbiologiche.

Punto di primo contatto:

tel. 0425-467144 - E-mail amministrazione@lab-control.it

fax 0425-467145 - Sito Internet www.lab-control.it

M.C. ELETTRONICA S.r.l. - via Enrico Fermi, 450/486 Zona industriale - 45024 Fiesso Umbertiano (Rovigo).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

31.62.2. Progettazione e produzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per macchine agricole;

33.20.1. Progettazione e produzione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per macchine industriali e movimento terra;

33.20.2. Progettazione e produzione di apparecchiature per atomizzatori e nebulizzatori, irroratrici e spandiconcime.

Punto di primo contatto:

tel. 0425-754713 - E-mail claudio@mcelettronica.it

fax 0425-741130 - Sito Internet www.mcelettronica.it

ZECO DI ZERBARO & COSTA & C. S.r.l. - via Astico, 52/C - 36030 Fara Vicentina (Vicenza).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

29.11.2. Costruzione e installazione di turbine idrauliche termiche ed altre macchine che producono energia meccanica;

29.24.3. Fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico nca;

29.56.5. Fabbricazione di robot industriali per usi molteplici.

Punto di primo contatto:

tel. 0445-873456 - E-mail centroricerche@zeco.it

fax 0445-873988 - Sito Internet www.zeco.it

SIPE S.R.L. - via Maccaferri, 2/A - 40069 Zola Predosa (Bologna).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

31.62.1. Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche nca;

33.30. Fabbricazione di apparecchiature per il controllo dei processi produttivi industriali;

72.22.1. Altre realizzazioni di software e consulenza informatica.

Punto di primo contatto:

tel. 051-755374 - E-mail Sipe@Sipe-srl.it

fax 051-755038 - Sito Internet www.Sipe-srl.it

Emilia Romagna.

S.T.M. S.p.A. - via Maccabreccia, 39 - 40012 Calderara di Reno (Bologna).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

29.14.1. Fabbricazione di organi di trasmissione;

31.10.1. Fabbricazione di motori generatori e trasformatori elettrici.

Punto di primo contatto:

tel. 051-6467711 - E-mail stm@stmspa.it

fax 051-6466178 - Sito Internet www.stmspa.com

RIGHI ELETTROSERVIZI S.R.L. Laboratorio di ricerca e sviluppo per l'automazione di impianti tecnologici - via Leonardo Da Vinci, 1 - 47025 Mercato Saraceno (Forlì - Cesena).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

31.20.1. Fabbricazione di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità.

Punto di primo contatto:

tel. 0547-323336 - E-mail valentina.righi@righi.it

fax 0547-323360 - Sito Internet www.righi.net

COMPUTES S.P.A. - via Lorenzo Gonella, 1 Frazione Niviano - 29020 Rivergaro (Piacenza).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

72.22. Attività relative all'analisi, progettazione, programmazione e implementazione di software personalizzato.

Punto di primo contatto:

tel. 0523-952811 - E-mail massimo.rollino@computes.it

fax 0523-952899 - Sito Internet www.computes.it

MODENPLAST MEDICAL S.R.L. - via Montegrappa, 24 Frazione Ubersetto - 41042 Fiorano Modenese (Modena).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

25.21. Fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche;

24.16. Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie;

29.56.3. Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome e forme per macchine.

Punto di primo contatto:

tel. 0536-843826 - E-mail modenplast@modenplast.com

fax 0536-844814 - Sito Internet www.modenplast.com

AGAC S.P.A. SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI - via Gastinelli, 30 - 42100 Reggio Emilia.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

41.00.1. Captazione, adduzione, depurazione e distribuzione di acqua potabile;

90.01. Raccolta e depurazione delle acque di scarico;

90.02. Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi.

Punto di primo contatto:

tel. 0522-297203 - E-mail gianluigi.spigoni@agac.it

fax 0522-297542 - Sito Internet www.agac.it

UNITEC S.R.L. TNT TOMORROW NEW TECHNOLOGY - via Provinciale Cotignola, 20/9 - 48022 Lugo (Ravenna).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

29.32.1. Fabbricazione di altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnica;

33.30. Fabbricazione di apparecchiature per il controllo dei processi industriali.

Punto di primo contatto:

tel. 0545-288884 - E-mail unitec@unitec-group.com

fax 0545-288709 - Sito Internet www.unitec-group.it

Toscana.

MARTELLI S.P.A. - via Faentina, 169 - 50010 Caldine (Firenze).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

24.52. Fabbricazione di profumi e cosmetici e prodotti per toletta; profumi e acque da toletta, prodotti di bellezza e per il trucco, preparazioni antisolari e abbronzanti, preparazioni per manicure e pedicure, shampoo, lacche per capelli, preparazioni per ondulazione e stiratura, dentifrici e preparazioni per l'igiene orale, comprese le preparazioni per facilitare l'adesione delle dentiere, preparazioni da barba, deodoranti e sali da bagno, prodotti depilatori, fabbricazione di prodotti di erboristeria per uso cosmetico.

Punto di primo contatto:

tel. 055-5040444 - E-mail eottomani@proraso.com

fax 055-5040450 - Sito Internet www.proraso.com

Umbria.

ECO TECH S.R.L. ENGINEERING E SERVIZI AMBIENTALI - via della Repubblica, 26 - 06030 Pozzo di Gualdo Cattaneo (Perugia).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

15. Industrie alimentari e delle bevande;

73. Ricerca e sviluppo;

29. Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici.

Punto di primo contatto:

tel. 075-599759 - E-mail info@ecotech.it

fax 075-5999588 - Sito Internet www.ecotech.it

Lazio.

PRIMA S.P.A. - Viale delle Scienze, 16/A - 02010 S. Rufina di Cittaducale (Rieti).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

21.21. Fabbricazione di carta e cartoni ondulati e di imballaggi di carta e cartone;

25.22. Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche;

25.24. Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche.

Punto di primo contatto:

tel. 0746-607215 - E-mail prima@grupposiri.com

fax 0746-607244 - Sito Internet www.grupposiri.com

Abruzzo.

CNX S.P.A. SIEMENS CNX LABORATORIO - S.S. 17 Località Boschetto - 67100 L'Aquila.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

32.20.2. Fabbricazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, compreso il montaggio da parte delle imprese costruttrici.

Punto di primo contatto:

tel. 0862-344431 - E-mail giorgio.demarzi@siemens.com

fax 0862-344527

ETA S.R.L. - Zona industriale Tronto - 64010 Ancarano (Teramo).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

73.10.A. Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della matematica;

73.10.C. Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della fisica;

73.10.G. Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria.

Punto di primo contatto:

tel. 0861-86230 - E-mail eta-lab@eta-lab.com

fax 0861-86246 - Sito Internet www.eta-lab.com

TES S.P.A. - via Aterno, 115 - 66020 San Giovanni Teatino (Chieti).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

29.24.3. Fabbricazione di macchine e linee di assemblaggio;

73. Ricerca e sviluppo;

29.22.1. Automazione industriale.

Punto di primo contatto:

tel. 085-444731 - E-mail mancini@tesgroup.it

fax 085-44473214 - Sito Internet www.tesgroup.it

Campania.

F.LLI ESPOSITO S.R.L. Centro di ricerca sui materiali - via Polveriera Località Cangio - 80035 Nola (Napoli).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

73.10. Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria.

Punto di primo contatto:

tel. 081-3626016 - E-mail m.lorenzano@espositogroup.it

fax 081-3626020 - Sito Internet www.espositogroup.it

CENTRO DI TOMOGRAFIA ASSIALE COMPUTERIZZATA CETAC S.R.L. - via Lincoln, 2 - 81100 Caserta.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

38. Diagnostica per immagini;

38. Radiologia;

38. Medicina nucleare.

Punto di primo contatto:

tel. 0823-354374 - E-mail m.cetac@virgilio.it

fax 0823-353141.

STRAGO S.R.L. - via Campana, 233 - 80078 Pozzuoli (Napoli).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

33.20.1. Fabbricazione di apparecchi di misura elettrici ed elettronici;

63.21.1. Gestione di infrastrutture ferroviarie e stradali;

73.10. Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della fisica, della geologia e nel campo dell'ingegneria.

Punto di primo contatto:

tel. 081-5240611 - E-mail mannara@strago.it

fax 081-5264583 - Sito Internet www.strago.it

Sicilia.

I.R.M.A. S.R.L. ISTITUTO DI RICERCA MEDICA ED AMBIENTALE - via P. Vasta, 158/C - 95024 Acireale (Catania).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

73. Ricerca e sviluppo;

73.10.5. Ricerca e sviluppo nel campo della biologia.

Punto di primo contatto:

tel. 095-7685433 - E-mail costanzo@irma-srl.com

fax 095-601723 - Sito Internet www.irma-srl.com

Art. 2.

Sono modificati gli elenchi dei laboratori di ricerca autorizzati ed inclusi nell'Albo, di cui in premessa, come di seguito indicato:

MEDISCA FARMACEUTICI S.R.L. - via della Piana, 1 - 23030 Lovero Valtellino (Sondrio).

Iscrizione nell'albo al posto di MGS Medical Grade System S.r.l. per affitto di ramo d'azienda.

OFFICINE METALLURGICHE G. CORNAGLIA S.P.A. - Strada Mirafiori, 31 - 10092 Beinasco (Torino).

Tel. 011-3491311- E-mail info@cornaglia.com

fax 011-3490356.

Iscrizione nell'albo al posto di COR-TUBI S.p.A. per conferimento di ramo d'azienda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2005

Il dirigente: COBIS

05A06751

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 27 giugno 2005.

Disciplina delle modalità di rendicontazione delle somme riscosse, ai sensi dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Modalità di invio dei flussi informativi relativi alle somme riscosse ai sensi dell'art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

1.1. Relativamente ai ruoli emessi dall'Agenzia delle entrate e dall'Agenzia delle dogane, i concessionari del servizio nazionale della riscossione trasmettono, in via telematica, le informazioni relative alle somme riscosse ai sensi dell'art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nell'ambito dei dati forniti ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

1.2. Relativamente ai ruoli diversi da quelli indicati al punto 1.1, i concessionari trasmettono le predette informazioni agli uffici che hanno emesso tali ruoli, con le modalità e nei termini definiti d'intesa con gli stessi uffici.

1.3. Le informazioni di cui ai punti 1.1 e 1.2 sono trasmesse entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Modalità di definizione dei rapporti contabili connessi alla chiusura dei carichi di ruolo pregressi ai sensi dell'art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2.1. Le amministrazioni che hanno ricevuto le informazioni di cui al punto 1, previa verifica della regolarità della definizione effettuata ai sensi dell'art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, adottano i conseguenti provvedimenti di annullamento dei relativi carichi di ruolo.

2.2. In caso di versamento insufficiente o tardivo ai fini del perfezionamento della definizione di cui all'art. 12 della legge n. 289 del 2002, le somme riscosse sono considerate quale pagamento a titolo di acconto dell'importo iscritto a ruolo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

L'art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, prevede la possibilità di definire i carichi di ruolo pregressi mediante il pagamento di una somma pari al 25% dell'importo iscritto a ruolo e delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso delle spese dallo stesso sostenute per l'espletamento delle procedure esecutive.

La suddetta definizione agevolata si applica ai ruoli emessi da uffici statali, affidati ai concessionari entro il 30 giugno 2001.

Il comma 3 del citato art. 12 della legge n. 289 del 2002 rinvia ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'approvazione del modello dell'atto di adesione alla definizione agevolata, delle modalità di versamento delle somme dovute, di riversamento in tesoreria da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi.

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 59 del 12 marzo 2003, è stata data parziale attuazione alla citata disposizione normativa, con l'approvazione del modello dell'atto e delle modalità di adesione alla definizione agevolata e di riversamento in tesoreria delle somme riscosse dai concessionari.

Con il presente provvedimento, si completa l'attuazione dell'art. 12 della legge n. 289 del 2002 e si stabiliscono le modalità di rendicontazione delle somme riscosse dai concessionari, di trasmissione dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili.

Al punto 1, sono stabilite modalità distinte di trasmissione, dal concessionario all'ente creditore, delle informazioni relative alle riscossioni effettuate ai sensi dell'art. 12 della legge n. 289 del 2002, a seconda che si tratti di ruoli emessi dall'Agenzia delle entrate e dall'Agenzia delle dogane, ovvero di ruoli emessi da altre amministrazioni.

Ciò, in quanto i ruoli emessi dall'Agenzia delle entrate e dall'Agenzia delle dogane sono gestiti con modalità telematiche, mentre gli altri ruoli sono gestiti con modalità cartacee.

Al punto 2, sono stabilite le modalità di definizione dei rapporti contabili conseguenti al perfezionamento della definizione agevolata prevista dall'art. 12 della legge n. 289 del 2002.

In particolare, è prevista l'adozione, da parte delle amministrazioni competenti, dei provvedimenti di annullamento dei carichi di ruolo interessati dalla definizione agevolata, a seguito di apposita verifica della regolarità delle operazioni connesse a tale definizione.

Infine, nello stesso punto 2, è stabilito che se le somme riscosse ai sensi dell'art. 12 della legge n. 289 del 2002 non risultino utili al perfezionamento della definizione agevolata, le stesse sono da imputarsi in acconto agli importi complessivamente iscritti a ruolo.

Il presente provvedimento è stato concordato con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze.

Riferimenti normativi.

a) Disposizioni relative alle attribuzioni dell'Agenzia delle entrate: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 62, comma 2); statuto Agenzia delle entrate (art. 4, comma 1, lett. *b*).

b) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1); statuto Agenzia delle entrate (art. 6, comma 1).

c) Disposizioni relative alla definizione dei carichi di ruolo pregressi: legge 27 dicembre 2002, n. 289 (art. 12).

d) Disciplina delle modalità di adesione ai benefici di cui all'art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e delle modalità di pagamento delle somme dovute a seguito dell'adesione: provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 59 del 12 marzo 2003).

e) Disposizioni relative alla trasmissione dei flussi informativi riguardanti l'andamento delle riscossioni: decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (art. 36).

Roma, 27 giugno 2005

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

05A06926

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 29 giugno 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare di Aosta.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1º marzo 2003;

Accertato l'irregolare funzionamento delle procedure di trasmissione telematica delle note di trascrizione e delle ispezioni ipotecarie effettuate per via telematica da utenti abilitati, dalle ore 11 del giorno 20 giugno 2005 a tutto il giorno 21 giugno 2005 a causa di un guasto delle linee telefoniche;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota del 27 giugno 2005, prot. n. 120/2005;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare di Aosta per i giorni 20 e 21 giugno 2005.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Aosta, 29 giugno 2005

Il direttore regionale: GAIARSA

05A06806

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 28 giugno 2005.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano. (Determinazione n. aS. 44/97M.68/D1).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004 di trasferimento del personale all'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 26 agosto 2004 al n. 1464 del Registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la determinazione del 16 settembre 2004 concernente lo svolgimento delle funzioni dell'Agenzia italiana del farmaco, che è assicurato dagli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti con i quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Viste le comunicazioni datate 7 ottobre 2004, 19 ottobre 2004 e 8 novembre 2004 della ditta Istituto Biologico Chemioterapico S.p.a.;

ADOTTA
la seguente determinazione:

L'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoindicate specialità medicinali di cui è titolare la ditta Istituto Biologico Chemioterapico S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni:

ANSIMAR:

1 fialoide miniflebo 300 mg/100 ml - 025474053;

APERDAN:

10 flaconi lavanda vag. 10 ml - 028210021;

10 bustini lavanda vag. 10 ml - 028210033;

BRIOGEN:

10 flaconcini uso orale - 018956060;

30 compresse masticabili - 018956072;

COLIFAGINA:

10 flaconcini orali 2,5 ml - 004695021;

FERRITINI OTI:

«40 mg/8 ml sciroppo» 10 flaconcini - 012238059;

MEPALAX:

sciroppo 150 g - 009585011;

TONOPLUS:

10 flaconcini orali 10 ml - 024077024.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificata in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 28 giugno 2005

Il dirigente: MARRA

05A06759

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

DECRETO 26 maggio 2005.

Rideterminazione della pianta organica del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO

Visto l'art. 13, comma 2, punto 6, della legge 27 aprile 1982, n. 186, in base al quale il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa delibera sulla pianta organica del personale di segreteria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali;

Visto l'art. 53-*bis*, secondo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, come introdotto dall'art. 20 della legge 21 luglio 2000, n. 205, in base al quale il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa disciplina l'organizzazione, il funzionamento e la gestione delle spese del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed in particolare l'art. 3, lettera *b)*;

Visto il Contratto collettivo nazionale del lavoro del personale comparto ministeri in data 16 febbraio 1999;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in particolare l'art. 6 e l'art. 15, comma 5;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 7 marzo 2003 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 2, della legge 21 luglio 2000, n. 205, la dotazione organica complessiva del personale della giu-

stizia amministrativa, è stata incrementata, nell'area C, di trentotto posti ripartiti secondo quanto previsto dall'art. 1 del decreto medesimo;

Rilevato che detta dotazione organica, comprendente 969 unità di personale, di cui quarantaquattro appartenenti alle qualifiche dirigenziali e novecentoventicinque alle aree funzionali e posizioni economiche, comporta una spesa complessiva, attualizzata ai valori stipendiali vigenti al 31 dicembre 2004, pari ad € 30.777.057,89 comprensiva degli oneri riflessi;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le dotazioni organiche delle amministrazioni dello stato debbono essere rideterminate apportando una riduzione non inferiore al 5% della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di ciascuna amministrazione;

Considerato che tale riduzione per l'organico del personale amministrativo della giustizia amministrativa deve attestarsi a non meno di € 1.538.852,89;

Attesa la necessità che, in coerenza con la riduzione di spesa di cui si tratta, la dotazione organica del personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei TT.AA.RR. sia determinata nel numero massimo di novecentoventi unità con una spesa complessiva di € 29.237.611,03 inferiore di € 1.539.446,86 a quella di € 30.777.057,89;

Vista la delibera n. 11 in data 20 maggio 2005 con la quale il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, in coerenza con la riduzione della spesa, ha stabilito che la dotazione organica del personale amministrativo sia determinata, a far data dal 30 aprile 2005, nel numero di novecentoventi unità;

Ritenuto di doversi conformare alla predetta delibera;

Preso atto che sono state sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

Le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale amministrativo del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, sono rideterminate, a far data dal 30 aprile 2005, in applicazione dell'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in numero pari a novecentoventi unità secondo l'allegata tabella *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Con successivo decreto, da adottarsi su proposta del segretario generale, saranno individuate le dotazioni organiche per singoli uffici nell'ambito della dotazione organica complessiva di cui alle citate novecentoventi unità.

Il presente decreto, munito del visto dei competenti organi di controllo, sarà trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello stato e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2005

Il presidente: DE ROBERTO

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2005
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 241

TABELLA *A*

CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

Qualifiche dirigenziali - Aree funzionali - Posizioni economiche - Denominazione profili professionali	
Dirigenti:	
Dirigente	41
Totale . . .	41
Area funzionale C - Posizione economica C3:	
Coordinatore	49
Coordinatore informatico	1
Totale . . .	50
Area funzionale C - Posizione economica C2:	
Funzionario	83
Specialista informatico	1
Totale . . .	84
Area funzionale C - Posizione economica C1:	
Collaboratore	121
Esperto informatico	1
Totale . . .	122
Area funzionale B - Posizione economica B3:	
Assistente	173
Tecnico informatico	35
Totale . . .	208
Area funzionale B - Posizione economica B2:	
Operatore esperto	251
Totale . . .	251
Area funzionale B - Posizione economica B1:	
Operatore di base	99
Totale . . .	99
Area funzionale A - Posizione economica A1:	
Ausiliario	65
Totale . . .	65
TOTALE COMPLESSIVO . . .	920

05A06914

CIRCOLARI

CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CIRCOLARE 4 luglio 2005, n. **CNIPA/CR/47.**

Articolo 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39: richieste di parere al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione sugli schemi dei contratti per l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati.

Alle amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici non economici nazionali - ivi compresi gli enti di cui al punto 2 della presente circolare - ed ai responsabili dei sistemi informativi automatizzati degli stessi enti e amministrazioni

e per conoscenza:

Al Consiglio di Stato

Alla Corte dei conti

All'Avvocatura generale dello Stato

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segretariato Generale
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie
Dipartimento della funzione pubblica

All'Autorità garante per la concorrenza e il mercato

All'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Al Garante per la protezione dei dati personali

Alla Ragioneria Generale dello Stato

Con circolari AIPA n. 14 del 2 aprile 1993, n. 4 del 24 marzo 1993, n. 6 del 5 settembre 1994 e n. 10 del 22 novembre 1995 sono stati forniti chiarimenti circa gli adempimenti posti a carico delle amministrazioni destinatarie del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, ai fini dell'emissione del parere di cui all'art. 8 del decreto medesimo sugli schemi dei contratti concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati.

Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) ritiene ora necessario fornire le seguenti indicazioni riguardanti il procedimento per il rilascio del parere di cui all'art. 8 del citato decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

A far data dalla pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana sono da considerare quindi non più efficaci le indicazioni contenute nelle circolari sopra richiamate.

1. *Natura del parere del CNIPA.*

Il parere di congruità tecnico-economica reso ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, ha natura obbligatoria, ma non vincolante, per i soggetti di cui al successivo punto 2.

Nelle ipotesi in cui il richiamato parere è reso in base alle previsioni di cui agli articoli 9, 15 e 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1997, n. 452 – relative, rispettivamente, alla proroga della locazione di apparecchiature informatiche, all'opzione d'acquisto in caso di locazione di apparecchiature informatiche ed alla proroga della durata dei contratti relativi alla licenza d'uso dei programmi – tali proroghe, e l'esercizio della richiamata opzione di acquisto, sono subordinate all'emissione del parere positivo da parte del CNIPA.

2. *Amministrazioni tenute alla richiesta di parere*

Sono tenuti alla richiesta di parere preventivo sugli schemi dei contratti relativi all'acquisizione di forniture e servizi informatici le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici nazionali. Devono intendersi ricompresi tra gli enti destinatari della presente circolare anche i soggetti nei confronti dei quali le amministrazioni suddette esercitano un controllo analogo a quello esercitato in ordine ai propri servizi interni e che realizzino per l'amministrazione controllante, o per conto della medesima, la parte più rilevante della propria attività. Si fa riferimento ai c.d. «affidamenti in house», in cui amministrazioni pubbliche affidano in via diretta attività proprie a organismi, o società, dei quali detengono il controllo, alla stregua di quanto avviene nei confronti delle proprie articolazioni organizzative. Nell'ipotesi in esame il CNIPA si riserva di acquisire l'avviso dell'amministrazione controllante o dell'amministrazione nell'interesse della quale è svolta la specifica attività.

Ai soggetti da ultimo indicati, la presente circolare si applica limitatamente ai casi nei quali gli stessi esercitano attività loro affidate dalle amministrazioni in forma diretta.

2.1. *Enti di ricerca.*

Con riferimento agli enti di ricerca, si ritiene opportuno precisare che gli schemi dei contratti contemplati dall'art. 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono soltanto quelli concernenti «l'acquisizione di beni e servizi relativi ai servizi informativi automatizzati», ossia quei complessi di attrezzature e servizi informatici finalizzati al migliore svolgimento dell'attività amministrativa, e, più specificamente —

come precisato nell'art. 1, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 39/1993 — utilizzati per il perseguimento delle sotto indicate finalità:

miglioramento dei servizi;

trasparenza dell'azione amministrativa;

potenziamento dei supporti conoscitivi per le decisioni pubbliche;

contenimento dei costi dell'azione amministrativa.

Non rientrano nell'ambito di operatività dell'art. 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le acquisizioni di attrezzature, programmi e servizi (nonché quelle previste per la necessaria manutenzione) destinate ad attività di ricerca, estranea alla previsione di cui al citato art. 1, comma 2, del decreto stesso.

In definitiva, si ritiene che occorra distinguere tra le spese necessarie per l'attività di ricerca propriamente intesa – per le quali non sussiste l'obbligo di richiedere il parere del CNIPA – e le spese destinate allo svolgimento dell'attività amministrativa e didattica, per le quali invece tale obbligo sussiste.

3. *Limiti di valore.*

Quanto all'ambito oggettivo, la richiesta di parere è obbligatoria qualora il valore complessivo – IVA compresa – dei contratti sia superiore agli importi di seguito indicati, come previsto dalle disposizioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che rinviano agli articoli 5, 6, 8 e 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, individuati a seconda della specifica modalità di aggiudicazione prescelta:

procedura negoziata (trattativa privata) € 154.937,07;

procedura ristretta (licitazione privata o appalto concorso) € 309.874,14;

procedura aperta (pubblico incanto) € 619.748,28.

Per le procedure di valore complessivo lordo inferiore ai limiti sopra riportati, le amministrazioni potranno disporre autonomamente l'acquisizione di beni e servizi, senza richiedere il parere in questione. Al CNIPA dovrà, comunque, essere trasmessa copia dei contratti, se di importo lordo uguale o maggiore ad € 155.000,00, nel termine di trenta giorni dalla sottoscrizione, seguendo le indicazioni al riguardo fornite con circolari n. 33 del 2001 e n. 43 del 2004.

Resta fermo il divieto di frazionamento delle forniture e dei servizi e di acquisizione parziale di sistemi o parti di essi, ancorché si tratti di forniture e servizi suscettibili di completamento in un successivo momento.

Si sottolinea, da ultimo, l'esigenza di una puntuale osservanza della vigente normativa che disciplina i procedimenti di acquisizione di forniture e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento alle norme di attuazione delle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici di forniture e di appalti pubblici di servizi, nonché alle norme in materia di contabilità generale dello Stato e alle disposizioni previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1997, n. 452.

4. *Presentazione della richiesta e documentazione da produrre.*

La richiesta di parere deve essere trasmessa al CNIPA, a cura dell'amministrazione competente, prima dell'espletamento della gara, ovvero, in caso di affidamento mediante trattativa privata, prima della sottoscrizione del relativo contratto.

Alla richiesta dovrà essere allegata la seguente documentazione:

schema dei documenti contrattuali corredati di tutti i documenti necessari e, in particolare, il bando di gara, il disciplinare di gara in caso di procedure aperte, la lettera di invito in caso di procedure ristrette, lo schema di contratto, il capitolato tecnico, l'offerta dell'impresa in caso di trattativa privata;

eventuale studio di fattibilità;

relazione illustrativa del progetto suddivisa nelle sezioni di seguito indicate, redatta sulla base dello schema riportato nell'Allegato n. 1 alla presente circolare, che prevede le seguenti due sezioni:

Sezione *A.*

È costituita da un prospetto informativo sintetico nel quale dovranno essere specificati i seguenti elementi:

1) amministrazione aggiudicatrice;

2) oggetto del contratto, esattamente individuato secondo che concerna l'acquisizione di forniture e/o di servizi, gli uni e gli altri suddivisi per tipologia sulla base della codifica indicata nel vocabolario comune appalti pubblici (CPV) regolamento CE n. 2151/2003 della commissione del 16 dicembre 2003;

3) eventuale disponibilità di un progetto esecutivo o di uno studio di fattibilità che definiscano con chiarezza gli obiettivi perseguiti;

4) durata del contratto;

5) importo contrattuale complessivo (in caso di trattativa privata), o importo posto a base di gara (nel caso di procedura di gara), con l'esatta specificazione per ogni singolo servizio o fornitura, ancorché a carattere opzionale, al netto di IVA;

6) modalità di scelta del contraente.

Sezione *B.*

È costituita da una relazione esplicativa contenente le valutazioni e l'avviso dell'amministrazione

competente sull'iniziativa contrattuale da attivare. In essa dovranno essere puntualmente rappresentati i seguenti elementi informativi:

1. contesto organizzativo;

2. contesto tecnico;

3. obiettivi perseguiti, con la definizione delle problematiche e dei fabbisogni informatici dell'amministrazione che si intendono soddisfare con il contratto tramite l'acquisizione del servizio o della fornitura;

4. benefici attesi, con l'analisi delle implicazioni di ordine organizzativo, con particolare riferimento alla gestione delle risorse umane, interne ed esterne, e la puntuale indicazione dei risparmi di spesa che si prevede possano essere conseguiti, ovvero del miglioramento dei livelli di efficienza dell'azione amministrativa;

5. descrizione sintetica e analitica del servizio o della fornitura;

6. descrizione dei criteri di sicurezza seguiti e delle eventuali azioni da intraprendere riguardo la sicurezza ICT;

7. coerenza tra il progetto illustrato nella richiesta di parere e il piano triennale predisposto ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

8. coerenza tra il progetto illustrato nella richiesta di parere e l'eventuale studio di fattibilità di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1997, n. 452;

9. aderenza complessiva del progetto alle «Linee guida sulla qualità dei beni e dei servizi ICT per la definizione ed il governo dei contratti della pubblica amministrazione» emanate dal CNIPA;

10. risorse umane e tecnologiche necessarie al servizio o alla fornitura;

11. composizione dei costi, diretti e indiretti (c.d. analisi dei costi), con l'indicazione di tutti gli elementi utili alla corretta individuazione delle forniture e/o dei servizi (ad es. la configurazione dell'hardware, i codici prodotto, le tariffe giornaliere delle risorse umane). Nell'ipotesi di acquisizione di prodotti software per i quali è operante un accordo-quadro concluso tra il CNIPA ed il fornitore di tali prodotti, occorre fare riferimento alle quotazioni economiche desumibili dai relativi accordi;

12. livelli di servizio contrattualmente previsti ed eventuali penali da applicare;

13. modalità di scelta del contraente, dando conto della coerenza di tale modalità con le norme — comunitarie e nazionali — e, in caso di trattativa privata, con l'indicazione della specifica previsione normativa legittimante il ricorso alla stessa e l'esplicitazione delle circostanze tecniche e fattuali integranti i presupposti richiesti dalla previsione medesima;

14. criteri di svolgimento dell'attività di vigilanza sull'esecuzione del contratto, dei collaudi parziali e di quelli definitivi, nonché dell'attività di verifica dei risultati in termini di efficacia, efficienza e qualità delle prestazioni. Le modalità di esecuzione dell'attività di monitoraggio cui sono sottoposti i contratti di grande rilievo ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, specificando se ad essa l'amministrazione intenda provvedere direttamente ovvero avvalendosi di una società specializzata;

15. qualora si tratti di schemi di contratti per l'acquisizione di hardware, occorre esplicitare le ragioni per le quali si ritiene la soluzione prospettata la più adeguata alle proprie esigenze sulla scorta di comparazioni di tipo tecnico ed economico;

16. qualora si tratti di schemi di contratti per l'acquisizione di programmi informatici, occorre dimostrare che sono state prese in considerazione le diverse possibili soluzioni tra le seguenti opzioni:

a) sviluppo di programmi informatici *ad hoc*, sulla scorta dei requisiti indicati dalla stessa amministrazione committente;

b) riuso di programmi informatici sviluppati *ad hoc* per altre amministrazioni;

c) acquisizione di programmi informatici mediante ricorso a licenza d'uso;

d) acquisizione di programmi informatici a codice sorgente aperto;

e) acquisizione mediante combinazione delle modalità di cui alle lettere precedenti.

Al fine di valutare l'utilizzabilità della soluzione di cui alla lettera *b)*, le amministrazioni possono consultare, anche, la banca dati tenuta dal CNIPA.

Le suddette soluzioni vanno esaminate in base alle esigenze dell'amministrazione sulla scorta di comparazioni di ordine tecnico e di ordine economico, che tengano conto anche del possibile costo complessivo delle singole soluzioni sopra indicate e del «costo di uscita», quale insieme dei costi da sostenere per «abbandonare» l'impiego di una tecnologia, o migrare verso una tecnologia o una soluzione informatica differente (costi di conversione dei dati, di aggiornamento dell'hardware, di realizzazione interfaccia e di formazione del personale);

17. altre informazioni.

L'incompletezza della documentazione trasmessa e/o la inesaustività delle indicazioni fornite possono comportare l'adozione del parere sospensivo di cui al successivo punto 6, con un conseguente aggravio procedimentale.

5.1. *Modalità di trasmissione della richiesta di parere.*

Le richiesta di parere, e la relativa documentazione a corredo, possono essere inviate in forma telematica, sottoscritte con firma digitale utilizzando i sistemi di

validazione temporale previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004, recante: «Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici» (quali, ad esempio, il protocollo informatico, la posta elettronica certificata, la marca temporale), ovvero in forma cartacea.

Le amministrazioni che trasmetteranno le richieste in forma telematica riceveranno il relativo parere in formato elettronico alla casella di posta elettronica indicata nelle richieste stesse.

In caso di trasmissione non telematica delle richieste di parere, tutta la documentazione dovrà comunque pervenire in due copie, oltre l'originale, ed in formato elettronico liberamente rielaborabile.

A decorrere dal 1° gennaio 2006 le richieste di parere, e la relativa documentazione, devono essere inviate in forma telematica, sottoscritte con firma digitale, utilizzando i richiamati sistemi di validazione temporale.

6. *Rilascio del parere.*

Il CNIPA, in base all'esito dell'istruttoria, adotta il parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta, fatti salvi eventuali differenti termini previsti da disposizioni di carattere speciale. Qualora risulti necessario un supplemento istruttorio – da svolgersi – anche per il tramite della personale audizione del responsabile per i sistemi informativi automatizzati dell'amministrazione richiedente o di altri soggetti ritenuti in grado di fornire elementi utili – il CNIPA emana, nel rispetto dell'indicato termine di quarantacinque giorni, un parere sospensivo. In tale ipotesi il CNIPA può anche chiedere che i dati e le informazioni vengano acquisiti dall'amministrazione presso altri soggetti istituzionali – tra i quali anche l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Garante per la protezione dei dati personali – alla cui sfera di competenza appartengano le informazioni eventualmente necessarie per l'emissione del parere.

In tali ipotesi il termine di quarantacinque giorni previsto per il rilascio del parere è interrotto e il parere stesso è reso entro i quindici giorni successivi alla ricezione di tutti gli elementi istruttori richiesti.

Il suddetto termine di quarantacinque giorni per il rilascio del parere è altresì sospeso nel caso in cui il CNIPA inoltri la richiesta al Consiglio di Stato per il parere obbligatorio sugli schemi generali di contratto-tipo, accordi e convenzioni.

Deve infatti, al riguardo, ritenersi che l'abrogazione dell'ultimo inciso dell'art. 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, disposta dall'art. 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, riguardi solo la previsione dell'obbligatorietà del parere del Consiglio di Stato con riferimento ai contratti aventi valore superiore al doppio dei limiti di somma previsti dagli articoli 5, 6, 8 e 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, non anche, invece, quanto disposto dallo stesso art. 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in merito al procedimento da seguire. Pertanto, nei casi di persistente obbligatorietà del parere del Consiglio di Stato previsti dal citato art. 17, comma 25, della legge n. 127/1997, spetta al CNIPA, innanzi al quale pende il procedimento consultivo, provvedere all'inoltro della richiesta di parere al Consiglio di Stato: questa procedura risulta peraltro coerente anche con ovvie esigenze di concentrazione procedimentale.

7. *Criteri di valutazione dei progetti.*

Il CNIPA, nel valutare la congruità tecnico-economica dei progetti sulla scorta della documentazione fornita e delle specifiche indicazioni contenute nella «Sezione B» della relazione prevista al punto 4, prende in considerazione, tra l'altro:

elementi di natura strategica: valutazione della coerenza dell'iniziativa con le strategie elaborate nell'ambito della funzione di indirizzo politico, con gli obiettivi complessi che l'amministrazione si propone di raggiungere, con le altre iniziative dell'amministrazione, con la pianificazione triennale, con i progetti analoghi di altre amministrazioni, al fine di razionalizzare, nel loro complesso, le iniziative della P.A. ed ottenere conseguenti economie di spesa;

elementi di natura tecnico-informatica: adeguatezza tecnica del progetto, sia per la parte di fornitura di beni (hardware, software, sistemi complessi, etc.) sia per la parte di erogazione di servizi (sviluppo software, gestione, manutenzione, conduzione, formazione, ecc.); verifica, tra l'altro, del corretto dimensionamento delle forniture di beni e servizi, dell'adeguatezza dei prodotti richiesti, dell'adeguatezza – qualitativa e quantitativa – delle risorse professionali da dedicare alle attività del progetto, della coerenza dei livelli di servizio con gli obiettivi della fornitura;

elementi di natura economica: analisi del livello di spesa dell'iniziativa rispetto alle dimensioni dell'amministrazione, al totale della spesa sostenuta, ai costi di analoghe iniziative di altre organizzazioni; verifica dell'allineamento dei prezzi dei beni ai valori di mercato, confrontando anche prodotti diversi con funzionalità equivalenti, e di quello dei prezzi dei servizi e delle tariffe delle figure professionali;

elementi di natura giuridico-amministrativa: analisi delle modalità di scelta del fornitore e delle conseguenze sul piano tecnico ed economico; esame dei prerequisiti richiesti ai potenziali fornitori; verifica, tra l'altro, delle clausole contrattuali relative alle modalità di pagamento, alle penali, ai diritti di proprietà dei prodotti, alle modalità di pianificazione, di gestione, di verifica e di controllo del progetto; valutazione della coerenza dei criteri di aggiudicazione con la natura delle forniture previste.

Roma, 4 luglio 2005

Il presidente: ZOFFOLI

ALLEGATO 1
alla circolare 27 giugno 2005
n. CNIPA/CR/47

Sezione A	
1. Amministrazione aggiudicatrice	
2. Oggetto del contratto	Forniture Codici CPV
	Servizi Codici CPV
3. Esiste uno studio di fattibilità e/o un progetto esecutivo	SI NO (Si allega alla documentazione)
4. Durata del contratto (compreso il periodo garanzia)	Mesi
5. Importo a base di gara (o contrattuale se si tratta di trattativa privata) più I.V.A. comprensivo delle opzioni	Forniture euro Servizi euro Eventuali componenti non informatiche pari a euro …
6. Modalità di scelta del contraente	In caso di trattativa privata le disposizioni ritenute applicabili sono:

Sezione B
1. Contesto organizzativo
2. Contesto tecnico
3. Obiettivi perseguiti
4. Benefici attesi
5. Descrizione del servizio o della fornitura
6. Descrizione della politica di sicurezza ICT prevista
7. Coerenza con il piano triennale
8. Coerenza con l'eventuale studio di fattibilità
9. Aderenza alle linee guida sulla qualità
10. Risorse umane e tecnologiche
11. Composizione dei costi (c.d. analisi dei costi)
12. Livelli di servizio e penali
13. Modalità di scelta del contraente
14. Vigilanza, collaudi, monitoraggio e verifiche
15. Acquisizione di hardware
16. Acquisizione di software
17. Altre informazioni

05A06753

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 7 luglio 2005

Dollaro USA	1,1957
Yen giapponese	133,53
Lira cipriota	0,5734
Corona ceca	30,278
Corona danese	7,4541
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,68510
Fiorino ungherese	248,56
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,1104
Corona svedese	9,4287
Tallero sloveno	239,46
Corona slovacca	38,954
Franco svizzero	1,5472
Corona islandese	78,57
Corona norvegese	7,9160
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3250
Nuovo Leu romeno	3,5904
Rublo russo	34,4380
Nuova lira turca	1,6241
Dollaro australiano	1,6094
Dollaro canadese	1,4760
Yuan cinese	9,8962
Dollaro di Hong Kong	9,2940
Rupia indonesiana	11717,86
Won sudcoreano	1254,17
Ringgit malese	4,5437
Dollaro neozelandese	1,7669
Peso filippino	67,127
Dollaro di Singapore	2,0272
Baht tailandese	49,843
Rand sudafricano	8,1747

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

05A07018

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Immagine 2000 a r.l.», in Sonnino

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Immagine 2000 a r.l.», con sede in Sonnino (costituita rogito notaio Alvaro Falessi di Latina in data 10 luglio 1987 - repertorio 15038) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile - scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Latina, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A06797

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Centro culturale di ricerche e studi Nuova Europa a r.l.», in Aprilia.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Centro culturale di ricerche e studi Nuova Europa a r.l.», con sede in Aprilia (costituita rogito notaio Vincenzo Pistilli di Aprilia in data 31 luglio 1992 - repertorio 37324) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile - scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Latina, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A06798

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Prato Fiorito a r.l.», in Latina

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Prato Fiorito a r.l.», con sede in Latina (costituita rogito notaio Mario Orsini di Latina in data 5 giugno 1973 - repertorio 57689) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile - scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Latina, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A06799

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «La Tirrena a r.l.», in Formia

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «La Tirrena a r.l.», con sede in Formia (costituita rogito notaio Gino Bartolomeo di Formia in data 26 novembre 2001 - repertorio 133999) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile - scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Latina, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A06800

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «La Fenice a r.l.», in Sermoneta

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «La Fenice a r.l.», con sede in Sermoneta (costituita rogito notaio Andrea Cutillo di Sezze in data 4 maggio 2001 - repertorio 8278) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile - scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire alla Direzione provinciale del lavoro di Latina - Servizio politiche del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A06801

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Media Valle dell'Amaseno a r.l.», in Latina

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Media Valle dell'Amaseno a r.l.», con sede in Latina (costituita rogito notaio Raffaele Ranucci di Latina in data 24 febbraio 1992 - repertorio 43778) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile - scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire alla Direzione provinciale del lavoro di Latina - Servizio politiche del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A06802

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, inerente la richiesta di riconoscimento della Denominazione di origine controllata dei vini «Irpinia».

IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N. 164

Esaminata la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Irpinia»;

Visto il parere favorevole espresso dalla regione Campania;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi ad Avellino il giorno 6 maggio 2005, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni di produttori ed aziende vitivinicole;

Ha espresso, nella riunione del 23 giugno 2005, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo», e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «Irpinia»

Art. 1.

Denominazioni e vini

La denominazione di origine controllata «Irpinia» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

Tipologie relative ai vini «Irpinia»:

«Irpinia» Bianco;

«Irpinia» Rosso;

«Irpinia» Rosato;

«Irpinia» Novello;

«Irpinia» Coda di volpe;

«Irpinia» Falanghina;

«Irpinia» Fiano;

«Irpinia» Greco;

«Irpinia» Piedirosso;

«Irpinia» Aglianico;

«Irpinia» Sciascinoso;

«Irpinia» Falanghina spumante;

«Irpinia» Fiano spumante;

«Irpinia» Greco spumante;

«Irpinia» Fiano passito;

«Irpinia» Greco passito;

«Irpinia» Aglianico passito;

«Irpinia» Aglianico liquoroso;

«Irpinia» sottozona Campi Taurasini.

Art. 2.

Base ampelografica

La denominazione d'origine controllata di cui all'art. 1 è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale:

«Irpinia» di cui al precedente art. 1, senza specificazione della sottozona:

«Irpinia» Bianco: greco dal 40 al 50%, fiano dal 40 al 50%; possono concorrere, per la eventuale restante percentuale, altri vitigni a bacca bianca non aromatici congiuntamente o disgiuntamente, inclusi tra le varietà idonee alla coltivazione per la regione Campania e la provincia di Avellino nella percentuale massima del 20%;

«Irpinia» Rosso, Rosato, Novello: aglianico almeno per il 70%; possono concorrere, per la eventuale restante percentuale, altri vitigni a bacca nera non aromatici congiuntamente o disgiuntamente, inclusi tra le varietà idonee alla coltivazione per la regione Campania e la provincia di Avellino nella percentuale massima del 30%;

«Irpinia» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: aglianico, coda di volpe, falanghina, fiano, greco, piedirosso e sciascinoso: con almeno l'85% del corrispondente vitigno; per la restante parte possono concorrere, fino al 15%, altri vitigni a bacca di colore analogo, congiuntamente o disgiuntamente, inclusi tra le varietà idonee alla coltivazione per la regione Campania e la provincia di Avellino;

«Irpinia» Spumante: con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: falanghina, fiano, greco; il vitigno oggetto di specificazione deve essere presente almeno per l'85%; possono concorrere, per la eventuale percentuale restante, altri vitigni, a bacca bianca non aro-

matici, congiuntamente o disgiuntamente, inclusi tra le varietà idonee alla coltivazione per la regione Campania e la provincia di Avellino nella percentuale massima del 15%;

«Irpinia» Passito: con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: fiano, greco, aglianico; il vitigno oggetto di specificazione deve essere presente almeno per l'85%; possono concorrere, per la eventuale restante percentuale, altri vitigni, congiuntamente o disgiuntamente, di analogo colore del vitigno oggetto di specificazione, non aromatici, inclusi tra le varietà idonee alla coltivazione per la regione Campania e la provincia di Avellino nella percentuale massima del 15%;

«Irpinia» Aglianico Liquoroso: aglianico almeno per l'85%; possono concorrere, per la eventuale restante percentuale, altri vitigni a bacca nera non aromatici congiuntamente o disgiuntamente, inclusi tra le varietà idonee alla coltivazione per la regione Campania e la provincia di Avellino nella percentuale massima del 15%.

Per i vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» con la specificazione della sottozona di cui al precedente art. 1:

«Irpinia» Campi Taurasini: con almeno l'85% di aglianico; per la restante parte possono concorrere, fino al 15%, altri vitigni a bacca nera non aromatici, congiuntamente o disgiuntamente, inclusi tra le varietà idonee alla coltivazione per la regione Campania e la provincia di Avellino.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve che possono essere destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 è così stabilita:

«Irpinia», nelle tipologie bianco, rosso, rosato, novello, passito (quest'ultimo con la specificazione del vitigno), liquoroso, spumante (con la specificazione del vitigno), aglianico, coda di volpe, falanghina, fiano, greco, piedirosso, sciascinoso: le aree vocate alla coltivazione della vite dell'intero territorio amministrativo della provincia di Avellino;

«Irpinia» con l'indicazione della sottozona Campi Taurasini: l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Taurasi, Bonito, Castelfranci, Castelvetere sul Calore, Fontanarosa, Lapio, Luogosano, Mirabella Eclano, Montefalcione, Montemarano, Montemiletto, Paternopoli, Pietradetusi, Sant'Angelo all'Esca, San Mango sul Calore, Torre le Nocelle, Venticano, Gesualdo, Villamaina, Torella dei Lombardi, Grottaminarda, Melito Irpino, Nusco, Chiusano di San Domenico.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Condizioni naturali dell'ambiente.

Per le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata «Irpinia», con o senza sottozona, sono da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione nell'albo dei vigneti, unicamente i vigneti bene esposti ed impiantati su terreni che corrispondono a tutti i seguenti requisiti essenziali:

giacitura pedocollinare e/o collinare, fino a 600 m. s.l.m; tale limite non si applica ai vigneti siti nei territori ricadenti nei comuni già inclusi nelle zone di produzione dei vini DOCG Fiano di Avellino e Greco di Tufo e Taurasi ed ai vigneti inclusi nella sottozona «Campi Taurasini»;

conformazione orografica tale da evitare il ristagno delle acque e l'eccessiva umidità;

esposizione adatta alla corretta maturazione delle uve.

Sono da escludere, di conseguenza, dalla zona di produzione di cui al precedente articolo, tutte le zone e le aree poste e comprese:

nei fondovalle, in zone umide perché adiacenti a fiumi, torrenti o invasi di acqua;

in zone fortemente ombreggiate, boschive o in radure esposte a nord;

in zone di bassa pianura e in terreni situati oltre i 600 m s.l.m.;

in zone la cui esposizione non garantisce una corretta maturazione delle uve.

Densità di impianto.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere razionali e tali da non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. I nuovi impianti e reimpianti devono prevedere un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 2.400 ceppi. Per i nuovi impianti e reimpianti è vietata l'adozione di forme di allevamento orizzontali. È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

Resa a ettaro e gradazione naturale minima.

La produzione massima per ettaro di coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» devono rispettare i sottoelencati limiti:

Tipologie	Produzione massima di uva t/Ha	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo %vol
Bianco	13	10,00
Rosato	13	10,50
Rosso	13	10,50
Novello	13	10,00
Spumante (Fiano, Greco, Falanghina)	12	10,50
Liquoroso (Aglianico)	12	12,00
Coda di Volpe	12	11,00
Falanghina	12	11,00
Fiano anche nella tipologia Passito	12	11,00
Greco anche nella tipologia Passito	12	11,00
Aglianico anche nella tipologia Passito	12	11,00
Piedirosso	12	11,00
Sciascinoso	12	11,00
Irpinia Campi Taurasini	11	11,00

Nelle annate più favorevoli le quantità di uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» devono essere riportate ai limiti massimi di cui sopra, purché la resa unitaria non superi per più del 20% i limiti stessi.

Nel caso di vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ammessa dovrà essere calcolata in relazione all'effettiva estensione del terreno vitato.

La regione Campania, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, prima della vendemmia può modificare i limiti massimi di resa unitaria e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo in conformità alle norme di legge.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Zona di vinificazione.

Le operazioni di vinificazione, di elaborazione, di spumantizzazione e di eventuale invecchiamento dei vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» con o senza menzione di vitigno e per i vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» con la sottozona di cui all'art. 1, devono essere effettuate nell'ambito del territorio della provincia di Avellino.

È facoltà del Ministero per le politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentito il parere della regione Campania, consentire che le predette operazioni possano avvenire in stabilimenti situati nel territorio regionale, a condizione che le ditte interessate ne facciano richiesta e dimostrino di aver vinificato, prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione, uve destinate alla produzione del vino IGT «Irpinia» e di aver commercializzato con tale denominazione i vini ottenuti.

Arricchimento.

L'arricchimento dei mosti o dei vini aventi diritto alla denominazione di origine controllata «Irpinia» deve essere effettuato alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, ferma restando la resa massima del 70% dell'uva in vino.

Elaborazione.

I vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» Spumante con la menzione di uno dei seguenti vitigni: fiano, greco, falanghina, devono essere elaborati secondo le norme comunitarie e nazionali e nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente disciplinare. Nel caso detti vini siano elaborati con il metodo classico, non possono essere immessi al consumo prima di 20 mesi dal 1° ottobre dell'anno di raccolta della partita più recente. Le operazioni di spumantizzazione devono avvenire all'interno della provincia di Avellino, fatte salve le deroghe di cui al comma 2.

I vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» Passito con la menzione di uno dei seguenti vitigni: fiano, greco, aglianico, devono essere elaborati nel rispetto delle norme vigenti per tale tipologia, con parziale appassimento delle uve sulla pianta oppure dopo la raccolta fino al raggiungimento di un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore al 15,50%. È vietata ogni aggiunta di mosti concentrati o mosti concentrati rettificati. Il vino non deve essere immesso al consumo prima del 1° giugno dell'anno successivo la vendemmia.

I vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» liquoroso devono essere elaborati nel rispetto delle norme vigenti per tale tipologia, fino al raggiungimento di un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore al 16,00%. È vietata ogni aggiunta di mosti concentrati o mosti concentrati rettificati. Il vino non deve essere immesso al consumo prima del 1° ottobre dell'anno successivo la vendemmia.

Resa uva/vino.

La resa massima di uva in vino non deve superare il 70% per tutti i vini. Qualora la resa superi i limiti suddetti, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine controllata.

Oltre questi ultimi limiti decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

Per le tipologie passito e liquoroso la resa di uva in vino non deve superare il 40%.

Invecchiamento.

I vini a denominazione di origine controllata «Irpinia» sottozona Campi Taurasini, devono essere destinati ad un periodo di invecchiamento di almeno 9 mesi a far tempo dal 1° novembre dell'anno della vendemmia.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione d'origine controllata «Irpinia» di cui all'art. 1 del presente disciplinare di produzione, all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Irpinia» Bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: floreale, fruttato;

sapore: secco, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

«Irpinia» Rosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: floreale, fruttato, persistente;

sapore: secco, equilibrato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

«Irpinia» Rosato:

colore: rosa più o meno intenso;

odore: floreale, fruttato;

sapore: secco o abboccato, morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

«Irpinia» Novello:

colore: rosso porpora;

odore: vinoso, fruttato, intenso;

sapore: secco o abboccato, intenso;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

«Irpinia» Fiano Passito:

colore: caratteristico del vitigno di provenienza;

odore: delicato, caratteristico, floreale, fruttato, fragrante;

sapore: amabile o dolce, pieno, armonico, caratteristico dei vitigno di provenienza;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di cui effettivo almeno 12,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21 g/l.

«Irpinia» Greco Passito:

colore: caratteristico del vitigno di provenienza;

odore: delicato, caratteristico, floreale, fruttato, fragrante;

sapore: amabile o dolce, pieno, armonico, caratteristico del vitigno di provenienza;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50% vol di cui effettivo almeno 12,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21 g/l.

«Irpinia» Aglianico Passito:

colore: caratteristico del vitigno di provenienza;

odore: delicato, caratteristico, floreale, fruttato, fragrante;

sapore: amabile o dolce, pieno, armonico, caratteristico del vitigno di provenienza;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol di cui effettivo almeno 12,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21 g/l.

«Irpinia» Aglianico Liquoroso:

colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: etereo, intenso, caratteristico;

sapore: pieno, vellutato, caldo, secco o con pronunciata rotondità per i tipi abboccato, amabile o dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol di cui effettivo almeno 15,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21 g/l.

«Irpinia» Falanghina Spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso, con eventuali riflessi verdolini o dorati;

odore: bouquet fine, ampio e composito, caratteristico del vitigno di provenienza;

sapore: fine e armonico, nelle tipologie «extra brut» e «brut»;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

«Irpinia» Fiano Spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso, con eventuali riflessi verdolini o dorati;

odore: bouquet fine, ampio e composito, caratteristico del vitigno di provenienza;

sapore: fine e armonico, nelle tipologie «extra brut» e «brut»;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

«Irpinia» Greco Spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso, con eventuali riflessi verdolini o dorati;

odore: bouquet fine, ampio e composito, caratteristico del vitigno di provenienza;

sapore: fine e armonico, nelle tipologie «extra brut» e «brut»;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

«Irpinia» Aglianico:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: caratteristico, intenso;

sapore: secco, giustamente tannico, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

«Irpinia» Piedirosso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: fruttato, persistente e intenso;

sapore: secco, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

«Irpinia» Sciascinoso:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: fruttato, caratteristico, intenso;

sapore: secco, morbido, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20 g/l.

«Irpinia» Falanghina:

colore: giallo paglierino, con riflessi verdolini;

odore: floreale, fruttato, intenso;

sapore: secco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

«Irpinia» Fiano:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: floreale, fruttato, caratteristico;

sapore: secco, morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

«Irpinia» Greco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: floreale, fruttato;

sapore: secco, intenso;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo e: 16 g/l.

«Irpinia» Coda di volpe:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: floreale, fruttato;

sapore: secco, morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

«Irpinia» sottozona Campi Taurasini:

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: intenso, persistente, caratteristico e gradevole;

sapore: secco, giustamente tannico, morbido, di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

Il vino a denominazione di origine controllata «Irpinia» sottozona Campi Taurasini non può essere immesso al consumo prima del 1° settembre dell'anno successivo a quello della produzione.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo, con proprio decreto.

Art. 7.

Etichettatura designazione e presentazione

Qualificazioni.

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, vecchio e similari. È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni UE e nazionali in materia.

È consentito altresì l'uso, secondo le disposizioni di legge vigenti, di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive, che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree e località dalle quali provengono le uve da cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto.

Caratteri e posizione in etichetta.

Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata «Irpinia», la specificazione del nome del vitigno, ove previsto, deve figurare in etichetta al di sotto della denominazione «Irpinia», in caratteri e dimensioni non superiori a quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine.

Annata.

Sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine controllata «Irpinia», ad eccezione delle tipologie spumante, deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Vigna.

La menzione in etichetta del termine «vigna» seguita dal corrispondente toponimo è consentita in conformità alle norme vigenti.

Art. 8.

Confezionamento

Volumi nominali, tappatura e recipienti.

Il vino a denominazione di origine controllata «Irpinia» deve essere immesso al consumo in bottiglia o altri recipienti di vetro di volume nominale conforme a quelli stabiliti dalle norme vigenti.

I recipienti di cui al comma precedente devono essere chiusi con tappo di sughero, o di altro materiale consentito dalla normativa vigente. È ammesso il tappo a vite e/o strappo esclusivamente per le bottiglie di contenuto inferiore e/o uguale a 0,200 litri.

05A06833

Domanda di registrazione della denominazione «Montes de Granada» ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee - serie C n. 151 del 22 giugno 2005, la domanda di registrazione quale Denominazione di origine protetta (D.O.P.), presentata dall'Asociación para la calidad del Aceite de Oliva Virgen de los Montes de Granada, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto entrante nella categoria degli oli d'oliva extra vergine, denominato «Montes de Granada».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - QTC III - via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

05A06761

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Modificazioni allo statuto dalla Fondazione Teatro Massimo di Palermo

Con decreto 21 giugno 2005 del Ministro per i beni e le attività culturali sono state approvate le modifiche proposte con delibera 16 maggio 2005 al vigente statuto della Fondazione Teatro Massimo di Palermo.

05A06805

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zestril»

Con la determinazione n. aR.M.478/D16 del 28 giugno 2005 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nella confezione indicata.

ZESTRIL:

«30 mg compresse» 14 compresse - A.I.C. n. 026834046.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Astrazeneca S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

05A06757

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Con la determinazione n. aR.M.1002/D17 del 1º luglio 2005 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate.

ASMABEC CLICKHALER:

Polvere per inalazione 50 mcg/dose 1 inalatore 200 dosi - A.I.C. n. 034553014.

Polvere per inalazione 250 mcg/dose 1 inalatore 100 dosi - A.I.C. n. 034553038.

ASMASAL:

Clickhaler inalatore 750 mg polvere 114 mcg/spruzzo (dose misurata) pari 110 mcg/spruzzo (dose rilasciata) - A.I.C. n. 034135018.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Celltech Pharmaceuticals Limited titolare delle autorizzazioni.

Con la determinazione n. aR.M.301/D15 del 24 giugno 2005 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

DURATIRS:

«0,03 g/g pomata oftalmica» 1 tubo da 3,5 g - A.I.C. n. 032149015.

PILOGEL:

«4% gel oftalmico» tubo 5 g - A.I.C. n. 026211019.

PRONTAGEST:

20 contenitori monodose 0,4 ml - A.I.C. n. 032278018.

TOBRASONE:

Collirio flac. contagocce 5 ml - A.I.C. n. 029161015.

ALCODIN:

Capsule molli 80 mg, 20 capsule - A.I.C. n. 025143013.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Alcon Italia S.p.a. titolare delle autorizzazioni.

Con la determinazione n. aR.M.407/D14 del 14 giugno 2005 sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate.

FLOGAR:

«Forte» 30 compresse 100 mg - A.I.C. n. 023338027;

10 supposte - A.I.C. n. 023338066;

MECLUTIN:

pomata g 30 - A.I.C. n. 023522028;

MECLUTIN SEMPLICE:

pomata g 30 - A.I.C. n. 023525025;

STERINOR:

20 compresse - A.I.C. n. 025013018;

os sospensione 100 ml - A.I.C. n. 025013020;

sospensione pediatrica 100 ml - A.I.C. n. 025013032.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto Biologico Chemioterapico S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

05A06756-05A06758-05A06760

CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Avviso per la selezione di progetti di e-learning

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 marzo 2002, n. 68, recante: «Utilizzazione di quota dei proventi derivanti dalle licenze UMTS per il piano e-Government», che disciplina le procedure e le modalità per l'utilizzo dei fondi assegnati al finanziamento del piano d'azione di e-Government;

Visto l'art. 1 del decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 2 marzo 2004 che — nel quadro del Piano di azione di e-Government di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2002 — ha assegnato al CNIPA la competenza a dare attuazione a cinque progetti strategici nel settore informatico, per un finanziamento complessivo di € 118.500.000,00;

Considerato che tra i suddetti cinque progetti figura anche quello destinato alla «formazione e assistenza per gli enti locali (Scuola virtuale della P.A.)», con un finanziamento pari a € 4.500.000,00;

Vista la deliberazione 4 novembre 2004, con la quale il collegio del CNIPA — nell'ambito dell'importo complessivo € 4.500.000,00 a disposizione del progetto «Scuola virtuale della P.A.» — ha assegnato la somma di € 2.000.000,00 al finanziamento di progetti di e-learning per enti locali;

Considerato che il rafforzamento e l'introduzione di nuove metodologie per lo sviluppo delle competenze professionali sono riconosciuti, anche a livello europeo, come importanti elementi di sviluppo del processo di digitalizzazione delle istituzioni e del conseguente ammodernamento delle stesse;

Considerato, inoltre, che le amministrazioni, nel promuovere l'utilizzo dell'e-learning, devono rivolgere particolare attenzione al coinvolgimento di dirigenti e funzionari responsabili di servizi, quali principali promotori, all'interno delle proprie aree, dell'utilizzo di tali metodologie per lo sviluppo delle competenze necessarie per l'innovazione dell'istituzione di appartenenza;

Considerato, infine, che con la selezione dei progetti, di cui al presente avviso si intende favorire la creazione di un repository di materiali didattici fruibili in rete, che costituiranno un patrimonio condivisibile da diffondere e mettere a disposizione di tutte le amministrazioni;

Ritenuto pertanto opportuno disciplinare gli obiettivi, le modalità ed i termini per la presentazione di progetti di e-learning concernenti tematiche attinenti alla formazione, mediante attività, metodologie e modalità operative coerenti con la direttiva 6 agosto 2004 — emanata dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie di concerto con il Ministro per la funzione pubblica in materia di progetti formativi in modalità e-learning nelle pubbliche amministrazioni — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 settembre 2004, n. 229;

EMANA

il seguente avviso:

Art. 1.

Obiettivi

1. Nell'ambito dell'attuazione del piano di e-Government, il presente avviso ha lo scopo di individuare e cofinanziare progetti, proposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano (di seguito indicati «enti proponenti»), finalizzati alla promozione dell'utilizzo delle metodologie e delle tecnologie di e-learning per la formazione dei propri dipendenti e di quelli degli enti locali presenti sul proprio territorio.

2. Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione CNIPA cofinanzierà i progetti individuati, fino all'importo complessivo di € 2.000.000,00.

Art. 2.

Ambito di intervento dei progetti

1. Il presente avviso riguarda la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione, il monitoraggio, la valutazione (controllo) di iniziative progettuali attinenti ad attività formative.

2. Le attività formative dovranno essere rivolte ai dirigenti ed ai funzionari responsabili di servizio degli enti proponenti e degli enti locali presenti sul proprio territorio.

3. I progetti presentati dovranno sviluppare uno o più dei seguenti temi:

a) management e utilizzazione dei sistemi informativi (EUCIP);

b) gestione dei flussi documentali e nuove modalità di lavoro;

c) project finance: come progettare l'innovazione utilizzando finanziamenti per le pubbliche amministrazioni;

d) sicurezza e privacy delle informazioni e dei dati nei sistemi informativi;

e) acquisizione di beni e forniture di servizi (adempimenti connessi alla predisposizione di bandi e alla realizzazione di gare per progetti di innovazione tecnologica).

4. Le proposte progettuali dovranno essere conformi a quanto previsto:

dalla direttiva 6 agosto 2004 del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro per la funzione pubblica, recante: «Progetti formativi in modalità e-learning nelle pubbliche amministrazioni», indicata nelle premesse;

dalle linee guida per i progetti formativi in modalità e-learning nelle pubbliche amministrazioni;

dal Vademecum per la realizzazione di progetti formativi in modalità e-learning nelle pubbliche amministrazioni.

5. I progetti dovranno, inoltre, essere coerenti con i piani formativi degli enti proponenti.

6. Il completamento dei progetti cofinanziati dovrà avvenire entro 18 mesi dalla data di perfezionamento della convenzione di cui al successivo art. 5.

Art. 3

Soggetti ammessi

1. I soggetti beneficiari del cofinanziamento ed aventi titolo a presentare i progetti come sopra individuati sono le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

2. I destinatari di ciascun progetto di e-learning saranno i dirigenti ed i funzionari responsabili di un servizio degli enti proponenti e, in misura non inferiore al 50%, dei rispettivi enti locali: province, comuni, unioni di comuni, comunità montane, comunità isolane e di arcipelago.

3. Gli enti locali individuati al comma precedente dovranno sottoscrivere un accordo con l'ente proponente il progetto. Tale accordo, stipulato tramite protocollo d'intesa, dovrà essere allegato ai documenti di progetto per la partecipazione al cofinanziamento di cui al presente avviso.

Art. 4.

Ammissibilità dei progetti

1. I progetti sono ritenuti ammissibili se:

a) presentati da uno dei soggetti indicati al precedente art. 3, comma 1;

b) compilati sull'apposita modulistica elettronica predisposta dal CNIPA e resa disponibile agli indirizzi indicati al successivo art. 10;

c) presentati entro, e non oltre, la data di scadenza indicata all'art. 6, comma 3, secondo le modalità specificate nella «Guida alla presentazione dei progetti».

Art. 5.

Cofinanziamenti

1. Il cofinanziamento assegnato ai singoli progetti di cui al presente avviso non potrà superare il 40% del costo totale degli stessi, con un tetto massimo di € 400.000,00; resta a carico dei soggetti proponenti la copertura della quota residua.

2. Nel caso in cui un progetto benefici di ulteriori finanziamenti, il cofinanziamento erogato dal CNIPA, sommato agli altri, sarà di entità tale da non determinare un finanziamento totale, per ogni progetto, superiore ai costi stimati di ciascun progetto medesimo.

3. I rapporti tra il CNIPA e gli enti assegnatari dei cofinanziamenti sono regolati da apposita convenzione, il cui schema sarà reso disponibile agli indirizzi di cui al successivo art. 10.

4. Il cofinanziamento sarà erogato in quattro tranche così individuate:

il 20%, successivamente alla stipula della convenzione con il CNIPA di cui al comma precedente ed alla formalizzazione dell'aggregazione di cui all'art. 3, comma 3;

il 30%, successivamente alla positiva valutazione, da parte di un Comitato tecnico nominato dal CNIPA, della progettazione esecutiva dell'intervento formativo e alla produzione di tutti i materiali didattici previsti dal progetto;

un ulteriore 30% successivamente alla positiva valutazione, da parte del suddetto Comitato, dei risultati della fruizione da parte di almeno il 50% dei destinatari del progetto;

il restante 20%, successivamente alla conclusione del progetto ed alla positiva valutazione, effettuata dal suddetto Comitato tecnico, del raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto medesimo.

Art. 6.

Presentazione dei progetti

1. La trasmissione delle proposte di progetto e la documentazione attestante la formalizzazione dell'aggregazione dovranno avvenire esclusivamente in formato elettronico, secondo le modalità indicate nell'allegato «Guida alla presentazione dei progetti», disponibile agli indirizzi indicati al successivo art. 10.

2. I progetti dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'ente proponente, o da un suo delegato, secondo le modalità indicate nell'allegato «Guida alla presentazione dei progetti».

3. Le proposte di progetto dovranno pervenire all'indirizzo di posta elettronica elearning@cnipa.it entro, e non oltre, 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 7.

Valutazione dei progetti

1. I progetti saranno valutati dall'apposita commissione prevista all'art. 3, comma 4, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2002, che proporrà al CNIPA la relativa graduatoria, l'assegnazione dei finanziamenti e l'ammontare di ciascuno.

2. I progetti saranno valutati sulla base dei criteri di seguito descritti (riportati in ordine decrescente d'importanza):

Criteri	Punteggio massimo attribuibile
Qualità del progetto Questo criterio prende in considerazione: la chiarezza degli obiettivi che si intendono raggiungere, l'adeguatezza del piano di attività agli obiettivi di progetto, la struttura organizzativa del progetto, la pianificazione delle attività, la completezza della documentazione di progetto, l'organizzazione e la pianificazione del monitoraggio di progetto, la pianificazione dell'attività di valutazione, la fornitura di servizi e di attività ulteriori - registrazioni, assistenza tutoriale, modalità di comunicazione, faq, ecc. - l'inserimento di modalità di valorizzazione per il personale che frequenterà i corsi - ad esempio crediti - e la congruità dei costi	30
Qualità dei materiali didattici Questo criterio prende in considerazione: la rilevanza ai fini degli obiettivi formativi prefissati, in considerazione dei destinatari, l'approfondimento scientifico dell'argomento trattato, la completezza dei materiali, l'accuratezza del linguaggio, l'accessibilità, la coerenza metodologica, l'interattività e la multimedialità. Sarà valutata positivamente l'eventuale collaborazione con strutture universitarie	30
Qualità della soluzione tecnologica L'analisi verterà in termini di: rispondenza agli standard richiesti negli allegati e nel «Vademecum», caratteristiche tecnologiche del progetto, adeguatezza rispetto agli obiettivi del progetto, usabilità e accessibilità........	15
Quota di cofinanziamento richiesta rispetto al tetto massimo disponibile Questo criterio intende verificare la percentuale di cofinanziamento richiesta rispetto al tetto massimo disponibile; l'attribuzione del punteggio sarà calcolata con il seguente metodo: - se $QFR \leq 20$, allora $P_i = 10$ - se $20 \leq QFR \leq TMD$, allora $P_i = 10 - [\,(QFR - 20)/2]$ P_i è il punteggio da attribuire alla quota di cofinanziamento richiesto dall'ente i-esimo QFR è il valore della quota di cofinanziamento richiesta 20 è il valore della quota di questo cofinanziamento corrispondente alla percentuale 20% TMD è il tetto massimo disponibile da richiedere per il cofinanziamento e corrisponde al 40%, come indicato al precedente art. 5, comma 1	10
Riuso dell'esperienza progettuale e realizzativi Questo criterio intende analizzare: la modularità dei contenuti, l'esistenza di un piano di trasferimento del progetto, la scalabilità della soluzione e l'economicità del trasferimento, l'eventuale supporto nell'attuazione di interventi analoghi in altri cicli di vita interni all'amministrazione proponente	10
Copertura del territorio Questo criterio prende in considerazione: la pluralità di amministrazioni coinvolte e la loro varietà tipologica, vale a dire la capacità di coinvolgimento di enti anche differenti per tipologia e presenti nel territorio dell'emittente-proponente	5
Totale punteggio	100

Art. 8.

Monitoraggio

1. CNIPA effettuerà il controllo dello stato di avanzamento dei progetti sulla base di un apposito piano presentato dai proponenti i progetti stessi, con specifico riferimento a quanto prescritto dagli stati di avanzamento, come previsto al precedente art. 5, comma 4.

Art. 9.

Riuso dei progetti

1. Le amministrazioni beneficiarie dei cofinanziamenti si impegnano a mettere a disposizione delle altre amministrazioni pubbliche le esperienze e le soluzioni realizzate nell'ambito dei progetti cofinanziati sulla base di specifici accordi e nel rispetto della normativa vigente.

Art. 10.

Documenti e informazioni

1. La modulistica — con la relativa guida alla compilazione — la guida alla presentazione dei progetti, la direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro per la funzione pubblica 6 agosto 2004, recante:

«Progetti formativi in modalità e-learning nelle pubbliche amministrazioni - le Linee guida e il Vademecum per i progetti formativi in modalità e-learning nelle pubbliche amministrazioni, i documenti di riferimento e qualunque altra informazione relativa al presente avviso sono disponibili ai seguenti indirizzi:

a) http://www.cnipa.gov.it;

b) http://www.crcitalia.it.

2. Per fornire eventuali chiarimenti sul testo dell'avviso e dei sopra richiamati documenti è istituito un servizio di help desk, che opera esclusivamente per via telematica all'indirizzo scuola-virtuale@cnipa.it (tel. 0685264381)

05A06752

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VICENZA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 e 6 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, aventi sede legale nella provincia di Vicenza, assegnatarie del marchio identificativo indicato, hanno cessato la propria attività e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 con le seguenti determinazioni dirigenziali:

N.	Data determinazione	Codice	Ditta	punzoni ritirati	punzoni smarriti
2	4 gennaio 2005	2379-VI	Dimast Creazioni S.r.l., via G. Galilei n. 3 - Arcugnano (Vicenza)	1	0
3	5 gennaio 2005	442-VI	Boscaro Roberto di Boscaro Eugenio, via Pedrollo n. 11 - Caldogno (Vicenza)	7	0
4	5 gennaio 2005	802-VI	Faggion Paolo, via Genova n. 8 - Creazzo (Vicenza)	10	0
5	5 gennaio 2005	820-VI	Dal Lago Claudio, via Serbelloni n. 14 - Vicenza	4	0
6	5 gennaio 2005	1784-VI	Fibar S.a.s., via Roma n. 1 - Grumolo delle Abbadesse (Vicenza)	2	0
7	5 gennaio 2005	42-VI	Piccolo Mario S.n.c. - Contrà San Bartolo n. 59 - Vicenza	4	0
8	5 gennaio 2005	2457-VI	Gloss S.r.l. u.s., via Brescia n. 37 - Torri di Quartesolo - (Vicenza)	2	0
9	7 gennaio 2005	1770-VI	Target S.n.c., via Zamenhof n. 637 - Vicenza	5	0
10	7 gennaio 2005	2256-VI	Carolo Giovanni Cipriano, via Gioberti n. 6 - Costabisarra (Vicenza)	2	0
16	20 gennaio 2005	1892-VI	Pavan Romeo S.n.c., via Riviera Berica n. 475/B - Vicenza	7	1
17	24 gennaio 2005	1312-VI	Essere S.r.l., via GG. Trissino n. 120 - Vicenza	8	0
18	24 gennaio 2005	2115-VI	Anna Roberta Collezioni S.n.c., via dell'Artigianato n. 54 - Bolzano Vicentino (Vicenza)	6	0
23	31 gennaio 2005	1544-VI	Tuttoro S.r.l., via E. Fermi n. 1 - Brendola (Vicenza)	17	0
24	31 gennaio 2005	2409-VI	Fabbris Fausto, via Are n. 17 - Sandrigo (Vicenza)	1	0
25	31 gennaio 2005	2383-VI	Tecno 2000 S.r.l., piazzale Cadorna n. 6 - Bassano del Grappa (Vicenza)	1	0
29	8 febbraio 2005	2095-VI	Manuel Gold di Scarfò Fioravante, via Galilei n. 3/AE - Arcugnano (Vicenza)	2	0
30	8 febbraio 2005	52-VI	F.lli Miotti S.a.s., via E. di Velo n. 24-26 - Vicenza	12	3
31	8 febbraio 2005	2191-VI	Billi Preziosi di Basoni Giampaolo, via da Palestrina n. 53 - Vicenza	2	0
32	8 febbraio 2005	1761-VI	Maber Oro S.n.c., via Garibaldi n. 2 - Trissino (Vicenza)	2	0
33	8 febbraio 2005	2434-VI	Zahan Indian Jewelers di Murshed Mohammed Zahan, via Gorizia n. 28 - Vicenza	1	0
35	14 febbraio 2005	90-VI	Scapin Lorenza, via Leoncavallo n. 91 - Vicenza	5	0
36	14 febbraio 2005	2232-VI	Petra S.r.l., via Monte Ortigara Superiore n. 2 - Pozzoleone - Vicenza	1	0

N.	Data determinazione	Codice	Ditta	punzoni ritirati	punzoni smarriti
37	14 febbraio 2005	1034-VI	Orafa di Braceschi Giacomo, via Camisana n. 185 - Torri di Quartesolo (Vicenza)	2	0
42	21 febbraio 2005	2063-VI	I Fanton S.n.c., via Treviso n. 29/C - Monticello Conte Otto (Vicenza)	3	0
43	21 febbraio 2005	2477-VI	Oxigeno S.r.l., via Meucci n. 71 - Arcugnano (Vicenza)	2	0
47	24 febbraio 2005	2316-VI	Microgold Gioielli S.r.l., via Zamenhof n. 40 - Vicenza	2	0
48	3 marzo 2005	1261-VI	Miniature Artistiche di Filippi Olga, via del Comune n. 19 - Creazzo (Vicenza)	2	0
49	3 marzo 2005	2058-VI	Artigiano Preziosi di Bellinaso Massimiliano, via dei Carabinieri n. 36/38 - Torri di Quartesolo (Vicenza)	11	0
50	3 marzo 2005	2445-VI	Oro B di Bortolaso Alessandro, via Barbarano n. 39 - Vicenza	1	1
77	17 marzo 2005	2032-VI	Eurotime S.n.c., via Zamenhof n. 709/H2 - Vicenza	2	0
78	17 marzo 2005	376-VI	Gold Enterprise S.r.l., via della Scola n. 64 - Vicenza	3	0
82	21 marzo 2005	2521-VI	Martin Gioielli S.a.s., via Malspinoso n. 26 Camisano Vicentino (Vicenza)	1	0
83	21 marzo 2005	2209-VI	PI.GI. S.r.l., viale Trento n. 210 - (Vicenza)	6	0
85	29 marzo 2005	1719-VI	Oreficeria Sberze Fiorello S.n.c., piazza Garibaldi n. 8 - Schio (Vicenza)	2	0
88	12 aprile 2005	905-VI	Pierre Bijoux S.n.c., via Divisione Folgore n. 25 - Vicenza	6	8
98	12 maggio 2005	901-VI	Sambastian Tullio, via Po, snc - Monticello Conte Otto (Vicenza)	3	0

I punzoni delle imprese sopraelencate, recanti le impronte dei relativi marchi di identificazione che sono stati restituiti alla Camera di commercio di Vicenza sono stati tutti deformati, di quelli smarriti le imprese interessate hanno presentato la dichiarazione di smarrimento.

Gli eventuali detentori dei punzoni smarriti, o comunque non restituiti sono invitati a consegnarli alla Camera di commercio I.A.A. di Vicenza; ogni loro uso è considerato illegale e sanzionabile a termini di legge (comma 1, dell'art. 25 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251).

05A06755

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BIELLA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sottoindicata impresa, già assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi, ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal Registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Biella con determinazione del Segretario generale n. 244 del 28 giugno 2005.

I punzoni in dotazione alla predetta impresa e da questa riconsegnata alla Camera di commercio di Biella sono stati deformati.

Marchio	Denominazione impresa	Città
L14-BI	Gioielli Nesci di Vincenzo Nesci	Gaglianico

05A06754

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501160/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.